

CXCII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — Omaggio — Comunicazione del R. Decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato del Regno del Senatore Cadorna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Farina in favore del sistema attuale delle alluvioni — Dichiarazioni dei Senatori Balbi-Piovera, Arnulfo e De Foresta (Relatore) — Relazione di petizioni fatta pure dal Senatore De Foresta in ordine al Codice civile — Parole del Senatore Scialoja in appoggio di una petizione dei farmacisti — Dichiarazione del Senatore Menabrea per motivare il proprio voto — Revisione dell'ordine del giorno del Senatore Arnulfo — Approvazione del N. 1 dell'articolo primo — Osservazioni del Senatore Arnulfo sul N. 2 dell'articolo secondo relativo al Codice di procedura civile — Istanza del Ministro delle Finanze — Discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto il 1865 — Appunti dei Senatori Benintendi e Pareto — Discorso del Ministro delle Finanze — Schiarimento del Senatore Benintendi — Richiami e richieste del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro delle Finanze — Adozione dell'articolo primo — Avvertenze del Senatore Farina (Relatore) all'articolo secondo — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 2, 3 e 4 — Approvazione a squittinio segreto del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato:

Il signor Federico Dogliotti di un *Esemplare dell'incisione rappresentante un episodio del carnevale di Torino* (26 febbraio 1865).

Debbo ora fare una comunicazione al Senato della seguente lettera ricevuta dal Ministro dell'Interno.

« Torino, addì 28 marzo 1865.

» Nell'udienza reale di ieri è piaciuto a S. M. nominare il cavaliere di Gran Croce dell'ordine Mauriziano avvocato Carlo Cadorna Vice Presidente del Se-

nato del Regno per la corrente sessione parlamentare.

» Nel porgere alla S. V. Ill.ma ed Eccell.ma annunzio di siffatta nomina, pregiomi in pari tempo farle conoscere come l'atto Reale di concessione venne con lettera in data d'oggi rimesso al titolare.

» Colgo quest'incontro per assicurare la S. V. Illustrissima ed Eccellentissima della mia singolare devozione ed ossequio.

*Ministro*  
G. LANZA. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa.

Come ieri ho annunziato, la parola spetterebbe al Senatore Lauzi, ma avendovi egli rinunciato, nè essendovi altri oratori iscritti, io debbo ritenere per chiusa la discussione generale sul n. 1 dell'articolo 1, riservando però la parola al signor Guardasigilli, a cui la concedo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori Senatori, pigliando la parola a nome del Governo del Re, io mi terrò nei limiti della maggior brevità, se non che mi occorre dare alcune risposte categoriche al discorso pronunciato in precedente tornata dall'onorevole Senatore Arnulfo; e pigliando le mosse da quel discorso, comincerò dal dichiarare nettamente, a nome del Ministero, che noi respingiamo la sospensione per lui proposta, imperocchè il Senato ben vede come quella proposta sospensiva riescirebbe evidentemente alla reiezione del progetto di legge in discussione.

Io confesso che l'onorevole Senatore Arnulfo ebbe cura di circondare quel suo giudizio severo, e le severe sue conclusioni di frasi e di modi squisitamente cortesi, come è proprio dell'animo suo, anzi egli rivolse pure parole assai benevole al Ministro Guardasigilli, delle quali io mi tengo altamente onorato; ma le ragioni e gli argomenti, che lo condussero al partito di respingere la legge, o per lo meno di rimandarla a nuovi studii ed alla nuova sessione parlamentare, locchè equivale alla reiezione, per buona ventura a me paiono sforzate di solido fondamento, epperò credo di poterle con poco sforzo combattere.

Se non erro, e se ho bene interpretato il suo discorso, ed il suo ragionamento, questo si potrebbe riassumere nelle proposizioni seguenti:

L'onorevole Senatore Arnulfo dice: il Senato non può smettere certamente la sua prerogativa di discutere ed esaminare egli stesso questo progetto emendato dalla Commissione, e posciachè lo trova anche in alcune parti pugnante col progetto ministeriale, il Senato solo è competente a derimere questo conflitto, e converrà quindi che il Senato pronunzi il suo responso.

Il Senato, egli soggiunge, non potrebbe trasferire al Ministro della Giustizia un mandato di fiducia perchè rimutasse, o rifacesse a suo grado il progetto del Codice civile; poi egli ripiglia: Dimostrata pure la convenienza, anzi l'urgenza dell'unificazione legislativa, quando voi avrete dimostrato il bisogno del far presto, questo non vi dispenserà dall'obbligo di far bene.

Ora egli crede di poter dimostrare che questo lavoro, che noi sottoponiamo alle deliberazioni del Senato dopo averlo sottomesso alla Camera dei Deputati, sia travagliato da tali e tanti vizi da renderlo assolutamente inaccoglibile o per lo meno da farlo degno di essere riesaminato.

Io mi proverò di rispondere a questa serie di argomenti e quanto al primo de' medesimi, cioè la prerogativa ed il diritto del Senato di entrare in una discussione solenne e minuta del progetto del Codice civile, io domando se veramente sia caduto in pensiero

al Ministero di contendere o restringere in alcuna guisa questo diritto; pare a me anzi che tutto l'fondamento di questa importante e grave discussione abbia provato il contrario, abbia provato cioè come il Senato ben comprendendo la gravità dell'argomento non si sia punto trattenuto dal discendere in una minuta analisi adoprandosi in via di emendamenti a portare nel Codice sostanziali mutazioni.

Che se alcuno degli onorevoli Senatori pigliando la parola ha creduto di tor consiglio da una più riguardosa prudenza, e in ossequio alla necessità suprema ed urgente di unificazione si è astenuto dal presentare emendamenti, contentandosi di porgere avvertenze, perchè di queste si tenesse la debita considerazione, io non so chi potrebbe affermare che questo metodo di discussione riesca ad offesa o diminuzione delle prerogative del Senato.

Si parla poi di mandato di fiducia al Ministro Guardasigilli. Ma mi sia concesso dirlo schiettamente; che mai fu pensiero del Ministro Guardasigilli di invocare un mandato di fiducia sconfinato; anzi mi gioverà a tale proposito ricordare che quando questa discussione fu impegnata nella Camera elettiva vi fu taluno dei Deputati il quale sovrabbondante di fiducia divideva, e proponeva di allargare i poteri del Ministero, tanto da conferirgli ampia facoltà di rifare i Codici.

Ebbene, o Signori, il Ministro Guardasigilli, pur professandosi grato a questa testimonianza di fiducia si vide obbligato a declinare questa fiducia soverchia, imperocchè egli ben comprese che in un Codice civile segnatamente sarebbe ben pericoloso, sarebbe bene imprudente di affidare un mandato così esteso ad un qualunque Ministro (*Bravo*); il che non ho preteso mai dalla Camera dei Deputati e molto meno potrei pretendere dal Senato.

D'altra parte però il Senato comprenderà di leggieri come avendo noi per le mani un'opera colossale, cioè di emanare per Regio decreto un complesso di Codici e di leggi le quali comechè siano seriamente studiate, pure non appariscono condotte a tal grado di perfezione e di maturità da potersi pubblicare senza un lavoro di coordinazione e di correzione, sorge quindi la indisputabile convenienza di conferire al Ministro facoltà limitate sì, ma bastevoli ad emendare e coordinare le varie parti della legislazione civile e penale. Di queste facoltà o di questi poteri si tenga pur certo il Senato che il Ministro Guardasigilli non sarà punto disposto ad abusare, o fare malgoverno. (*Bene*)

L'onorevole Senatore Arnulfo ha detto inoltre che, pur dimostrata l'urgenza dell'unificazione, non si dovrebbe sacrificare alla smania del far presto l'obbligo di far bene, ed io secolui mi accordo perfettamente. (*Bene*) Se non che ove per avventura il Senatore Arnulfo, intendesse dimostrare che un Codice comunque voglia supporre uscito dal senno collettivo, e dalle più gravi lucubrazioni della scienza legislativa, che questo Codice

potesse presentarsi in tale sembianza e con tal carattere di perfezione da sfuggire assolutamente a qualunque censura; per verità se egli credesse poter dimostrare questo, io francamente direi che si potrebbe egualmente trovare la soluzione dell'insolubile problema della quadratura del circolo, imperocchè nelle scienze morali, nelle scienze giuridiche nessuno ignora come il campo disputativo è immenso, come non si può aspirare a quella perfezione a cui solamente le scienze esatte potrebbero pretendere, sicchè alle scienze morali, alla scienza legislativa principalmente si potrebbe opportunamente applicare il motto famoso di Boileau, *la critica è facile, difficile è l'arte.* (Bravo)

Ma il Senatore Arnulfo a confortar la sua tesi undava quà e là notando in questo Codice alcuni vizi, alcune mende che a parer suo lo rendono degno di emendazioni sostanziali.

Io non lo seguirò per filo e per segno in queste minute indagini, basterà a me tracciegliere un qualche esempio.

Egli ci ha parlato a ragion d'esempio del concetto accolto dalla Commissione pel quale va esentato il padre dall'obbligo di dotare la sua figliuola. Egli ha trovato questa disposizione assai censurabile. Ma crede forse l'onorevole Senatore Arnulfo, che quando la Commissione si è impegnata in questa discussione si abbia dissimulato quelle obiezioni che egli veniva proponendo?

No, o Signori, la Commissione ha seriamente studiata questa quistione; e se è venuta nella sentenza di discostarsi dai dettati di talun Codice italiano e specialmente dal Codice albertino, come dal napoletano, ritornando al sistema francese rispetto alla questione della dote non obbligatoria, lo ha fatto muovendo da considerazioni gravissime.

Considerava invero la vostra Commissione che se per avventura si mantenesse l'obbligo del dotare la figliuola, ne rimarrebbe gravemente offeso il principio dell'egualianza tra maschio e femmina, che è uno dei principii fondamentali del nostro sistema successorio.

Ha considerato in secondo luogo, che ove si addossasse l'obbligo del dotare la figlia al padre, ne seguirebbero conseguenze deplorabili, giudizi indiscreti in quanto che il padre sarebbe obbligato a presentare in giudizio il bilancio della sua fortuna, dell'attivo e del passivo; ed ognun comprenderà quanto ne rimarrebbe compromesso il credito morale e il credito economico della famiglia.

Ha considerato infine, e questa considerazione era la più grave, che se quest'obbligo del dotare si mantenesse, questo presidio che alla figlia si vorrebbe accordare, si trasmuterebbe facilmente in istrumento di rovina, imperocchè conferendo questo diritto alla figlia e imponendo questo obbligo al padre, la figlia andrebbe esposta facilmente alle seduzioni di un astuto procacciante, il quale speculando sulla fortuna della figlia po-

trebbe facilmente trarla al suo partito, ad un matrimonio imprudente.

Ebbene, o Signori, noi abbiamo creduto avvicinandoci al sistema francese e discostandoci dal sistema seguito da alcuni Codici italiani, di rendere omaggio ai buoni principii e di conformarci a quelle dottrine che vediamo insegnate dai maestri della scienza del diritto, fra i quali mi basterà citare il Pothier seguito da tutta la scuola francese in questa materia.

Potrei scegliere un altro esempio. L'onorevole Arnulfo seguito in ciò anche dal Senatore Castelli ha creduto di lamentare un altro vizio del progetto del nostro Codice, quello cioè di aver mantenuto il principio della libertà degli interessi nei mutui.

Signori, per verità io non mi attendeva ad un opposizione di simil natura. Quando noi troviamo che il Parlamento Subalpino nel 1857 non si peritò di entrare nelle vie di questa riforma sollecitata dalla scienza economica, avremmo potuto noi arrestarci di presente e ripudiare questa riforma compiuta? Lo avremmo noi potuto in questo momento istesso che la Francia, che ha sempre ripugnato al principio della libertà degli interessi, ha creduto di occuparsi del grave problema già deferito al Consiglio di Stato?

Quando veggiamo che nel Belgio pochi mesi innanzi questa riforma ottenne pieno trionfo?

Ma l'onorevole Senatore Arnulfo ha dubitato della bontà e della maturità del nostro lavoro, ha creduto che questo lavoro non si presentasse circondato di tutte le guarentigie che valessero a raccomandarlo e mettere fiducia negli animi di coloro che son chiamati ad accoglierlo.

Or bene, o Signori, permettete che io faccia un po' di storia e che ricordi brevemente le fasi di questo progetto di legge. Il progetto di legge pel Codice civile fu iniziato, come ben vi è noto, al Senato dall'onorevole mio predecessore Pisanelli. Fu argomento di gravi studi presso la Commissione che fu da voi deputata a questi studi, e della quale toccò anche a me l'onore singolare di far parte. Noi ci abbiamo lavorato intorno 8 lunghi mesi, e non abbiamo risparmiato nè cure nè studi pazienti per fare il meglio che per noi si potesse. Noi abbiamo tolto a modello e fondamento la legislazione francese, quel Codice che ha fatto il giro del mondo, avvegnachè avesse attinto alle purissime fonti del diritto romano, che a buon diritto fu appellato la ragione scritta.

Ma noi non ci siamo proposti solo di seguire le pedate della legislazione francese con una imitazione servile: noi pensammo che il Codice italiano avesse ad improntare tipo e fisionomia italiana. (Bene, bravo)

Epperò noi ci ponemmo all'opra con uno studio comparativo dei varii Codici d'Italia: pigliammo a sostrato il Codice albertino, il quale aveva il vantaggio non solamente di essere il più recente in ordine di tempo, ma eziandio di informarsi ai migliori principii d'un Codice eminentemente progressivo.

Al Codice albertino abbiamo fatto concorrere il contingente degli altri Codici d'Italia; epperò noi di buon grado ci appropriammo i migliori dettati del Codice napoletano, così adopranno rispetto al Codice parmense, che è uno dei migliori Codici d'Italia, non che pel Codice estense, il quale pur si presenta come uno dei migliori e più pregiabili.

Con questa guida, o Signori, noi abbiamo creduto di corrispondere al vostro mandato. Poi si consideri che questo nostro lavoro non è rimasto certamente nel mistero, imperocchè piacervi ricordare come compilata la relazione e presentata al Senato con un vostro ordine del giorno si dava facoltà ai Senatori di studiare questo Codice, di recarvi tutte quelle osservazioni, tutte quelle avvertenze che avessero stimato conveniente, e questo spazio di tempo non fu breve, e d'altra parte la stampa si impadronì di questo progetto, una polemica seria si animò, e per quanto mi sappia se alcune critiche ed appunti vennero fuori, non pertanto la stampa unanime si è pronunziata favorevole a questo progetto del Codice civile riguardandolo come quello che segnava un vero progresso.

Ma credete forse che noi potriamo la lusinga di presentarvi veramente un Codice immune da ogni menda, da ogni vizio? Noi nol pensiamo; io credo che questo Codice subirà la legge di tutti i Codici che quando cioè sarà pubblicato, potrà provocare delle nuove osservazioni, nuove polemiche, forse potrà fare di sé prova un po' dubbia in taluna parte, tanto da lasciar desiderare emendazioni e miglioramenti. Or bene, ciò accadendo, si farà quello che si è fatto in Francia, nel Belgio, come in tutte le legislazioni italiane, cioè che man mano avvertendosi il bisogno di un qualche miglioramento, si introdurrà per via di riforme speciali. Che se poi, per contrario, qualche cosa vi sarà da fare, da correggere, da emendare, ma nei limiti di quelle strette facoltà che io mi facevo ad invocare, così dalla Camera dei Deputati come dal Senato, ebbene queste facoltà non e faranno difetto, ed allora tutte le avvertenze e i suggerimenti che ci sono stati fatti, diverranno fecondi; di queste avvertenze si terrà la debita considerazione. *(Bene)* Dirò a tal proposito che mi è grato di aver udito in questa solenne discussione la voce autorevole del conte Sclopja, il quale chiamava l'attenzione del Ministro Guardasigilli su alcuni desiderati che mi paiono veramente conformi ai buoni principii della scienza.

Egli parlava della convenienza di non dare l'ostracismo al contratto d'enfiteusi, e bene avvertiva che simigliante contratto, laddove si venisse disvestendo dell'elemento feudale che lo corrompe, corrisponderebbe di certo ai bisogni ben intesi della industria agricola.

Abbiamo udito altri onorevoli oratori presentare talune avvertenze, delle quali se taluna per verità a me pare inaccoglibile, certo è che ce n'è alcuna, la quale io credo degnissima di seria considerazione.

Ebbene, due vie si apriranno all'attuazione di cotali

avvertenze, o rientreranno esse nei confini di quelle facoltà limitate che adopreremo nel lavoro di coordinazione e di emendazione di cui il Ministro dovrà occuparsi innanzi di venire alla pubblicazione del Codice civile, ed allora a questo si potrà trovar modo di provvedere, tenendo debito conto di quelle avvertenze.

Così non vo' omettere di ricordare le gravi avvertenze degli onorevoli Senatori Mameli, Galvagno, Castelli, Imperiali ed altri. O poi questi suggerimenti e questi rilievi pigliano un carattere così grave da toccare alle disposizioni fondamentali del Codice ed allora sarà il caso di nuovi studi ed il Ministero volentieri assume l'impegno che assunse dianzi all'altro ramo del Parlamento, cioè di formare subbietto di nuovi esami da preparare progetti di riforme speciali che andranno soumesse alla sanzione del Parlamento nella prossima sessione.

Signori, credo che le mie osservazioni rispondano abbastanza agli appunti che ci ha messo innanzi l'onorevole Senatore Arnulfo.

Mi rimane ad occuparmi di un emendamento e di una questione ben grave che metteva innanzi l'onorevole Senatore Balbi-Piovera. Egli pigliava una nobile iniziativa che altamente onora il suo animo, egli ha creduto di eccitare l'attenzione del Senato sul sistema delle alluvioni, questione gravissima la quale a lui parve trattata per avventura non abbastanza seriamente dalla vostra Commissione, in quanto che il Senatore Balbi-Piovera crede preferibile il sistema del progetto ministeriale, come quello che meglio si avvicina alle dottrine pure dei giureconsulti romani, e che meglio risponde ai principii di equità ed anche alle necessità economiche.

E la parola dell'onorevole Senatore Balbi-Piovera fu confortata eziandio dalla parola dell'onorevole mio amico Senatore Scialoja, il quale con gran copia di dottrine giuridiche ed economiche venne dimostrando come il sistema del Ministero avesse a meritare maggiori studi per parte della Commissione.

Signori. Voi che avete seguito questa grave discussione, già ne avete potuto apprezzare tutta l'importanza. La Commissione non trattò con leggerezza la questione, la Commissione l'ha seriamente studiata; la Commissione non ha rifiutato il principio, che or si propugna, anzi questo principio lo ha già trasfuso in una delle disposizioni del progetto. Ma quando si trattò di venire al partito di pigliare una decisione ad attuare pienamente il sistema come lo presentava il Ministero, la Commissione in verità ha dovuto preoccuparsi grandemente delle difficoltà pratiche e tecniche che l'eseguimento di questo sistema avrebbe certamente incontrato.

Imperocchè il concetto speculativo, cioè di doverci tracciare una linea mediana tra i fiumi e torrenti in uno stesso giorno per operare lo spartimento della proprietà dell'alveo tra i proprietari riveraschi, questo concetto, io dicevo, quando voi scendete all'applicazione

pratica vi incontrerete in gravi difficoltà, che l'onorevole relatore della vostra Commissione ha rilevato così accuratamente che io mi dispenso di ritornarvi sopra. Diremo per questo che il sistema del Ministero debba essere perciò abbandonato? Non è questo il partito che io consiglio e che intendo seguire.

Io avvertivo già che la vostra Commissione ha creduto di abbracciare il principio; e lo ha abbracciato nell'ipotesi che un fiume, un torrente, abbandonando l'antico letto per aprirsi un nuovo corso, la proprietà andrebbe attribuita ai proprietari riveraschi. In questo adunque si è avvicinata al principio del diritto romano seguito pure dal Codice estense e si è scostato dal principio del Codice francese. Il principio adunque è fermato. Che cosa rimane?

Rimane da applicare il principio in tutti i suoi maggiori espicamenti.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ma la gravità stessa dell'argomento ed i moltissimi interessi che vi si annettono, interessi che si potrebbero anche trovare in conflitto, tutto questo, Signori, raccomanda la più riguardosa prudenza.

Donque io credo che sia il caso di far luogo a nuovi studi nei quali si avrà agio di esaminare seriamente se questi ostacoli tecnici, che noi abbiamo creduto di riconoscere, siano veramente insuperabili.

Conseguenza di questi nuovi studii sarà, ed io volentieri ne assumo l'impegno, che laddove si creda il sistema attuabile io mi farò debito di presentare un apposito progetto di legge nella prossima sessione parlamentare. *(Benissimo)*

Io credo che queste mie spiegazioni possano rassicurare abbastanza l'onorevole Senatore Balbi-Piovera, e mi permetterà di pregarlo a voler ritirare l'emendamento suo; ed oserei presumere tanto da sperare eziandio che l'onorevole Senatore Arnulfo volesse egli stesso desistere dal suo ordine del giorno sospensivo, imperocchè io credo che il Senatore Arnulfo per onore della scienza e delle sue convinzioni ci ha porto l'occasione di rilevare alcune mende che per avventura in questo Codice si potessero riconoscere, ma questo scopo raggiunto, io credo che egli non vorrà ancora insistere sul suo ordine del giorno sospensivo, imperocchè, ne vedrà i pericoli, e lo deplorevoli conseguenze, e riconoscerà che basterebbe quest'ordine del giorno, ove fosse approvato, a mandare in fondo l'unificazione legislativa, ed io porto fiducia che l'unificazione legislativa egli la voglia quanto noi, perchè quanto a noi gli stanno a cuore i grandi interessi dell'unità nazionale. *(Applausi)*

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Benchè la discussione generale sia chiusa, io non posso negare la parola ai Senatori che avranno qualche osservazione da fare in risposta al Ministero.

Il primo iscritto è il Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Io sarò molto breve, giacchè non mi propongo di rinnovare una discussione, cui, essendo stata fatta in mia assenza, non ho potuto prendere parte.

Io intendo però di protestare contro la massima di pretesa, ma semplicemente apparente giustizia che vi sarebbe nell'adottare il sistema di prefiggere una linea immaginaria in mezzo al fiume per determinare la spertanza delle alluvioni che possono formarsi lungo il fiume medesimo.

Io non mi farò qui a dimostrare l'erroneità del concetto di coloro che sostengono quest'opinione circa alla parte legale della quale adducono il parere messo avanti relativamente alle leggi romane (parere che nella pratica non venne mai adottato) e sostenuto soltanto, e bene ricordo dal Vinnio ed oppugnato da quasi tutti gli altri interpreti del diritto romano.

Io non rientrerò, dico, in questa gravissima discussione, giacchè essa mi porterebbe troppo lontano dallo scopo che mi prefiggo, ch'è di brevemente indicare che l'applicazione di questo sistema diventa di esecuzione assolutamente impossibile.

Tale impossibilità è costituita dalla natura stessa della cosa e dall'andamento dei grandi fiumi che non hanno letto così detto stabile.

Per sostenere la tesi contraria, s'immaginò un andamento di fiume che seguiva sempre lo stesso indirizzo. Ma sgraziatamente nei fiumi a letto mobile che danno luogo alle grandi e molto estese alluvioni, questo non succede mai, giacchè il fiume il quale dovrebbe percorrere una linea, supponiamo, da oriente ad occidente, va per grandi lunate, un gran tratto delle quali non può percorrere la linea da oriente ad occidente, ma bensì quella da tramontana a mezzo giorno, o viceversa da mezzo giorno a tramontana.

Ciò posto, supponendo che si formi una di queste lunate come accade sempre, egli è evidente che viene assorbita dal fiume tanto la sponda sinistra, che la sponda destra del precedente suo andamento e che la proprietà della sponda sinistra e quella della sponda destra diventano fiume l'una e l'altra, senza che nè all'una nè all'altra si possa attribuire alluvione qualsiasi. Perciò tale sistema in pratica si riduce ad una vera chimera.

Lasciate passare 15 o 20 anni dall'epoca nella quale voi avete fatto il tracciamento del vostro fiume, e voi non trovate più traccia di fiume che corra entro i confini nei quali correva 15 o 20 anni prima.

Dal che nascerebbe che voi avreste un fiume legale in un sito, un fiume effettivo in un altro, e colla vostra legge vi sareste completamente messi in opposizione colla legge di natura.

Ora i legislatori che pretendono di imporre leggi alla natura, cui la natura stessa ripugna, seminano peggio che nelle arene.

Io non mi farò a dimostrare la verità pratica ed in-

contestata della mia asserzione, giacchè ciò forma soggetto di studi tecnici, e non di apprezzazioni legali.

Ciò che io voglio dimostrare di più si è questo: Chiunque conosca l'andamento dei grandi fiumi sa che vi è un larghissimo spazio di terreno, entro il quale sviluppano il loro corso con molti avvolgimenti, formando quelle lunate di cui vi parlai poc'anzi. Se voi, dopo che queste lunate hanno distrutto affatto il terreno stabile preesistente e lo hanno convertito in letto del fiume, volete ristabilire il precedente andamento del fiume, bisogna che lo facciate partendo da punti fissi che non siano stati dal fiume alterati.

È mestieri dunque che voi stabiliate una linea di punti fissi lungo tutto il percorso del fiume, i quali punti fissi non debbono mai essere variati, e che si vegli quindi alla loro conservazione perpetua. Tostochè poi si manifesta un pezzetto di terra alluvionale prosciugato è necessario che coordinato questo pezzetto di terra con quei tali punti fissi da cui è forza partire per ristabilire quello che era lo stato dell'epoca in cui voi delimitaste il fiume.

Qualunque volta facciate questa operazione, siccome è necessario che questi punti fissi, come vi diceva, siano molto distanti dal letto del fiume per il largo spazio, che esso occupa ne' suoi rivolgimenti continui, così ne segue indeclinabilmente che le spese per determinare le proprietà dell'alluvione supereranno d'assai, e quasi costantemente il valore del terreno, la proprietà del quale vorrete determinare. Ma vi ha di più.

Supponete un proprietario cui vogliate attribuire un pezzo di terreno alluvionale fra il quale e la rimanente proprietà stia il corso del fiume, e ditemi di grazia quale utile potrà trarre questo proprietario dal lembo di terreno, che il fiume divide dalla sua proprietà?

Evidentemente egli sarà sempre obbligato per recarsi a questo lembo di terreno che è al di là del fiume, di navigare sul fiume medesimo. Egli non avrà comunicazioni per terra con questo lembo di alluvione che è separato dalla sua proprietà dal fiume: se voi volete, che egli comperi le servitù per recarsi su questo terreno, queste servitù gli costeranno di più di quello che vale il terreno medesimo.

Che lavori volete che faccia su questo terreno?

Questo terreno resta separato dal fabbricato della sua proprietà, ed egli non potrà ricoverare e custodire in esso i prodotti di quel suolo. Ma vi ha di peggio ancora.

Tutti sanno che il vero mezzo per migliorare le alluvioni si è quello di fare piantamenti appena si manifestano, i quali piantamenti con fascinate fermando le *bellezze*, la terra più leggiera trasportata dal fiume, vengono a sopraporvi e migliorare le sabbie, le arene, che all'abbassarsi delle piene vengono dal fiume scoperte e che formano la base delle alluvioni.

Ora io vi domando: se il proprietario, che è aderente a questo pezzo di alluvione nuova che si è formata, sa che tale alluvione gli spetta, egli è eccitato a procurare immediatamente di migliorarla facendo quei

piantamenti che la possono rendere veramente proficua. Ma se egli non sa se gli appartenga, se deve spendere grandi denari per venire a concludere, mediante una delimitazione dispendiosissima dedotta da quei punti fissi di cui vi ho precedentemente parlato, che questa alluvione forse appartiene ad un altro, egli evidentemente non fa la spesa della piantagione che andrebbe forse a profitto degli altri, o che andrebbe probabilmente per lui perduta.

Dunque non facendosi le piantagioni necessarie, resterà sterile ed incolta questa alluvione che diventerà inutile per la produzione.

Farò un'ultima osservazione.

Supponiamo che venga il giorno in cui voi fate questa determinazione delle linee del fiume, e delle proprietà alluvionali che lungo il medesimo possono appartenere ai frontisti dell'una e dell'altra parte. Voi fate delimitazione, supponiamo il giorno 20 di gennaio, ma da parte del cielo! Dov'è il principio che vi dica che il giorno 20 di gennaio sia proprio il giorno della giustizia naturale, per cui chi è perdente, in tal giorno debba aver perso in eterno? Dov'è il principio che dimostra la giustizia di questa vostra arbitraria deliberazione, che sostituisce all'operazione della natura, all'effetto di quello che naturalmente succede la volontà del legislatore? Dov'è la base di questa vostra arbitraria e capricciosa giustizia? Voi a capriccio farete felice chi possederà accidentalmente il giorno 20; misero e disgraziato per sempre chi il giorno 20 avrà perduto.

Se voi invece lasciate le cose nello stato attuale, nello avvicinarsi degli anni, delle decadi, e se volete anche, dei secoli ci sarà una specie di restituzione che il fiume, portandosi alternativamente a destra ed a sinistra, farà ai proprietari dell'una e dell'altra sponda. Ma se voi consacrate questo preteso principio che un giorno di qualsiasi anno debba essere quello della giustizia, io vi dico che non passeranno 20 anni che il fiume reale sarà completamente diverso dal fiume legale, e voi avrete un fiume legale da una parte che non sarà fiume, ma terraferma coltivabile e coltivata; e dall'altra un fiume vero e reale che si dovrà considerare come terra, ma che sarà un vero corso d'acqua.

Ecco gli assurdi nei quali cascano gli inesperti legislatori, i quali vogliono supplire coll'arbitrio e col capriccio del legislatore all'andamento naturale delle cose.

Dopo tali considerazioni confido che il signor Guardasigilli, se pure persisterà nella idea di nuovamente far esaminare la cosa, si confermerà sempre più nel concetto che è giusto e solo possibile quanto ha prescritto, e che è ingiusto ed impossibile quanto altri gli viene dicendo di fare; quindi conserverà nel Codice le disposizioni che ora contiene a tale riguardo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Balbi-Piovera.

**Senatore Balbi-Piovera.** Dopo la dichiarazione del Ministro Guardasigilli, che nella prossima sessione presenterà un progetto dietro ai nuovi studi che si faranno sulla questione delle alluvioni, io non vedo perchè do-

vrei rispondere al preopinante, come non vedo perchè dovrei mantenere il mio emendamento.

Prendendo quindi atto di tale dichiarazione, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Dichiaro che rinunzio anch'io alla parola, tanto più che il Senatore Farina ha cominciato dal dichiarare che non fu presente alla discussione; e certamente attestano questa sua assenza alcune parti del suo discorso.

**Presidente.** Invito anche il Senatore Arnulfo a rispondere all'interpellanza fattagli dal signor Ministro nella sua assenza momentanea dall'aula.

**Senatore Arnulfo.** Mi si dice che in un momento di mia assenza dall'aula, or ora l'onorevole signor Ministro m'invitò a ritirare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di sottoporre al Senato nella seduta di sabato ultimo scorso, avvertito di ciò debbo rispondere all'invito, dichiarando che qualunque sia per essere il risultato della votazione del Senato, che accoglierò riverente, io non posso aderire a ritirare il mio ordine del giorno, sia perchè intendo di essere conseguente a me stesso, sia per la ragione che fu adottata dallo stesso signor Ministro, or sono pochi momenti, la quale viene a conferma del motivo che mi determinò a presentare l'ordine del giorno.

Il signor Ministro ricordando i termini coi quali è concepito l'art. 2 della legge che discutiamo, fece notare che di molti dei suggerimenti che gli sono dati non potrà tener conto perchè le relative materie eccedono la facoltà concessagli dall'articolo 2 della legge in discussione, ed io sono con lui d'accordo, e penso che se non tutte, una parte almeno delle osservazioni da me fatte si riferiscono a principii ed a disposizioni di tale importanza, che il signor Ministro non potrebbe adottarle, senza eccedere i limiti che dall'articolo 2 gli sono fissati.

Quindi la conseguenza, che io non posso rinunciare al mio ordine del giorno, nè ridurre le mie obiezioni a semplici osservazioni affinché se ne tenga conto, quando il signor Ministro si occuperà di dare esecuzione all'articolo 2.

Io non fui mosso a fare gli appunti che ho avuto l'onore di sottoporre al giudizio del Senato, nè a proporre l'ordine del giorno, nello scopo di sospendere la discussione del Codice, nell'intendimento di riescire indirettamente a respingere il Codice civile.

Il Senato, che ascoltò con tanta bontà ed attenzione le mie parole, terrà, non ne dubito, tale opinione assolutamente inconciliabile con quanto dissi nel mio discorso.

Io ho detto che il progetto del Codice è pregevole sotto molti rapporti, nè io mi proposi nè mi proporrò mai lo scopo di respingere un lavoro nella parte che apprezzo; ho detto che sonvi delle mende da correggere, e che appunto perchè si correggano, io desidero che l'esame ne sia ripreso ed accuratamente fatto con

tempo bastante all'uopo, e che al riaprirsi della sessione si discutano gli emendamenti, i quali non saranno certamente moltissimi, ma necessari perchè il Codice riesca compiutamente buono.

Questo, e null'altro fu l'intendimento mio; per conseguenza dichiaro che mantengo l'ordine del giorno dettato dal solo desiderio di bene, respingendo ogni insinuazione che mirasse a far credere ch'io voglia o direttamente, od indirettamente incagliare l'approvazione di un Codice uniforme per tutto lo Stato; ma confesso essere mio desiderio che riesca il più perfetto dei Codici, e che tale non mi pare quello ora formulato.

Ho date le ragioni per le quali non posso aderire all'invito del signor Ministro Guardasigilli, e prego il Senato di votare sulla mia proposta.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Io prendo la parola unicamente per fare una dichiarazione per respingere, cioè, a nome dell'Ufficio Centrale la proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo.

Io non ripeterò quanto or ora diceva l'onorevole Guardasigilli per confutare le cose esposte da esso Senatore Arnulfo per venir a proporre che si sospenda l'approvazione del Codice civile.

Può darsi, anzi sono sicuro, che l'onorevole Senatore Arnulfo ha fatto questa proposta con tutt'altra idea che quella di voler far mandar a monte la unificazione legislativa, ma non è men vero che tale sarebbe l'effetto della medesima.

Non sfuggirà certamente alla perspicacia del Senato che se la sospensione dell'approvazione del Codice civile fosse adottata o se venisse fatta qualsiasi altra restrizione o modificazione al progetto che gli sta dinanzi converrebbe di necessità rimandare la legge alla Camera la quale non avrebbe più tempo ad occuparsene in questi ultimi giorni della sessione, e conseguentemente la modificazione che fosse fatta equivarrebbe al rigetto della medesima.

Non sfuggirà nemmeno alla perspicacia del Senato che con ciò si impedirebbero tra le altre cose le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie che sono oggetto di domande e di desiderii di tutta la nazione da più lungo tempo, e non solo si impedirebbero le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie, ma anche delle amministrative già approvate dalla Camera elettiva e dal Senato, perchè le une devono essere coordinate colle altre. Si toglierebbe in conseguenza al Governo il mezzo di fare le efficaci economie nel bilancio dello Stato che si desiderano e che si sperano dalle importanti riforme e riduzioni che ne saranno la conseguenza.

Non ho bisogno di dirne di più. La penetrazione del Senato comprende abbastanza la gravità e le portate della mia osservazione, ed il suo patriottismo mi affida che non andrà sicuramente perduta.

Devo ora riferire le varie petizioni che sono state trasmesse alla Commissione.

La prima di queste petizioni è del notaio Giuseppe Di Negro di Genova, il quale chiede che si inviti il Guardasigilli a ritirare il progetto del Codice civile perchè egli crede che non corrisponda alla scienza, che leda i diritti della popolazione ed il sentimento religioso.

Siccome non trattasi che di opinione privata, la quale trova d'altronde piena confutazione nel Codice stesso e nella lunga discussione che si è fatta avanti al Senato, la Commissione crede che non si abbia a prendere alcuna deliberazione sovra tale petizione.

Un'altra petizione è del Consiglio di amministrazione israelitica di Torino, il quale chiede che si permetta il divorzio agli Israeliti, stantechè è autorizzato dalla loro religione.

La domanda degl'Israeliti potrebbe avere qualche fondamento se il Codice non permettesse il divorzio perchè è vietato dalla religione cattolica; ma non ho bisogno di ripetere ciò che si è detto nella discussione cioè che il codice rispetta la religione, ma che non regola il matrimonio che per riguardo alla legge civile, e che perciò se il divorzio non è permesso dallo stesso Codice si è perchè si ravvisa contrario all'interesse sociale, il quale motivo è applicabile agli Israeliti come a tutti gli altri cittadini.

Colle seguenti tre petizioni il Presidente dell'accademia notarile del Regno, il collegio notarile di Voghera, il collegio notarile di Lucca, ed il collegio notarile di Perugia, rappresentano che non sia conveniente di permettere che i contratti, i quali riflettano proprietà stabili possano farsi per scrittura privata, e chiedono che sia in tal parte modificato il progetto del Codice civile.

Osservano inoltre che non sia da approvarsi la disposizione dello stesso progetto in cui è stabilito che i notai non possono autenticare le scritture private se le firme non sono fatte in loro presenza ed in quella di due testimoni.

Neppure su queste petizioni occorre prendere alcuna deliberazione speciale; starà a voi, Signori, di fare dell'opinione dei potenti il caso che stimerete.

Da ultimo vi è ancora una petizione di tredici farmacisti di Torino, i quali espongono che il Codice sardo considerava come immobili le piazze dei notai, procuratori, ed altre fra quali quelle di farmacista e che nella legge poi del 1857, fu dichiarato che si liquiderebbero anche queste piazze, determinando l'indennità dovuta ai titolari, come furono liquidate le altre; che però questa liquidazione non ha ancora avuto luogo, sebbene il governo autorizzi tutti giorni lo stabilimento di nuove farmacie a loro danno, e che intanto il nuovo Codice non ne faccia più menzione come se più non esistessero.

Chiedono essi pertanto che si addivenga finalmente alla detta liquidazione e che suo allora continuino ad essere dal nuovo Codice annoverate fra i beni immobili.

Alla Commissione non pare senza fondamento la prima domanda, e quanto alla seconda crede che la medesima possa e debba anzi essere tenuta presente nelle disposizioni transitorie che si faranno pel detto Codice. Essa vi propone pertanto che questa petizione sia trasmessa, per la prima domanda, al signor Ministro delle Finanze, e per la seconda al signor Ministro Guardasigilli.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Sorgo ad appoggiare la proposta della Commissione quanto alla petizione dei farmacisti. Io ebbi l'onore di essere Commissario per la legge che abolì le piazze mediante un compenso. Allora difatti si fece una riserva per i farmacisti, ed io debbo fare testimonianza di essere stato personalmente incaricato in seguito dal conte di Cavour, di preparare un secondo progetto di legge per quelle liquidazioni.

Esso era preparato e doveva essere al Ministero dell'Interno, quando sopravvenne la guerra del 1859, e così rimase sospeso.

Veramente è giusto che se gli altri possessori di piazze espropriati, ebbero un compenso, anche ai farmacisti sia mantenuta quella promessa che fu scritta nella legge del 1857.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola per una dichiarazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Signori, io non ho preso parte a questa discussione, sentendomi del tutto incompetente a petto dei dotti e valenti giureconsulti che hanno trattata così largamente la questione che vi è sottoposta. Io mi sono limitato ad ascoltare con religiosa attenzione i varii discorsi che furono pronunziati in un senso e nell'altro, e che tanto onorano il Parlamento italiano.

Ma essendo io stato membro del Ministero che presentò il progetto di Codice civile che è quello ora sottoposto alle vostre deliberazioni, salvo qualche eccezione, debbo assumere palesemente la mia parte di responsabilità, dichiarando che io voto per esso. Ma siccome votando per questa legge, io voto egualmente per quella del matrimonio civile che fu argomento delle gravi discussioni che ebbero luogo ultimamente, sembrerebbe per avventura che io mi trovassi in contraddizione col voto che io diedi alla legge del 1852 nel Parlamento subalpino, quando si trattò dello stesso soggetto. Mi basta però di fare osservare che la legge del 1852 era totalmente diversa dall'attuale, poichè in quella per ispirito di conciliazione si introduceva simultaneamente il Sindaco ed il parroco, e si voleva, quando il Sindaco ed il parroco non andassero d'accordo sul fatto del matrimonio, allora sorgesse il giudice di mandamento a comporre le parti.

Questo sistema strano, e che fu dettato, come dissi, dal desiderio di conciliazione, mi parvo sorgente di complicazioni più grandi di quelle che avvenivano ancora pel passato, in conseguenza votai contro, e stimo di



aver fatto bene; anzi pronunziai un discorso riprodotto in una raccolta che, credo, venne distribuita al Senato, non so se con spirito di benevolenza. Io però accetto questa riproduzione perchè mantengo sempre i principii che allora ho espressi e che sono conciliabili coi motivi che mi inducono ad accettare il progetto di matrimonio civile quale è contenuto nel progetto che vi è sottoposto.

Io amo, o Signori, le idee semplici; amo i principii chiari e netti ed è per ciò che io accolgo lo schema di cui si tratta.

Ho meditato sulla questione agitata, come le mie poteri forse me lo permettevano, e mi convinsi che non vi sono che due partiti da prendere per dare esistenza legale al matrimonio, limitarsi cioè a riconoscere o l'atto puramente civile o l'atto meramente religioso.

In quanto al matrimonio puramente religioso, se si vuole limitare la facoltà di farlo ai soli culti tollerati, allora si è trascinati nell'intolleranza come lo fu il mio te e tollerante mio amico il Senatore Gbiglini; o si deve largheggiare, essere tollerantissimi, ed allora, come accadde per forza di logica ad alcuno nostro onorevole collega, si è obbligati a riconoscere la esistenza legale dell'ateismo. Niuna di tali conseguenze è conciliabile coi nostri ordini sociali. Io sono adunque condotto ad ammettere il matrimonio ossia l'atto civile purchè però la legge non urti colla religione, e non si scosti dai principii fondamentali della nostra società, che sono i principii stessi del cristianesimo.

Gli inconvenienti che furono accennati non succedranno a chi rispetta la legge civile, come è dovere di ognuno; e se vi sono alcuni sconci che sfuggono alla legge, vi è sempre la coscienza pubblica per condannarli.

La legge che vi è proposta poggia essenzialmente sul principio del cristianesimo, e differisce dalla legge francese in quanto che essa è più larga per la libertà religiosa e concede ciò che desiderava lo stesso Pontefice Pio VII all'epoca del Concordato. Io sono confortato in questo pensiero dall'esempio della Francia, dove sussiste una legge meno larga religiosamente che quella che vi è proposta; eppure in Francia la religione è fiorente, io non ravviso che siano derivati da quella legge i disordini accennati da alcuni, anzi questa forma di matrimonio vi è colà accettata anche dal clero stesso. Io non veggio che per questo la moralità della Francia sia meno grande che quella di altri paesi.

**Presidente.** Prego il signor Senatore a volere avvertire che ora si scosta dall'argomento per cui aveva domandata la parola, cioè per una dichiarazione intorno al proprio voto; ella rientra invece nella discussione del matrimonio civile che è già stata chiusa, quantunque il paragrafo della legge a ciò relativo non sia ancora stato votato.

**Senatore Menabrea.** Io non credo di scostarmi dai limiti che mi sono prefissi, cioè di spiegare il mio voto. Siccome ho emesso alcuni anni sono un voto che a

taluno potrebbe sembrare contrario a quello che do adesso, così credo debito mio, anche per mio onore, di dovere spiegare e dimostrare che io sono consentaneo a me stesso, e che in questa circostanza ubbidisco ad un'intima convinzione, alla logica ed alla mia coscienza. Dunque se il Senato mi vuole permettere di continuare, io sarò molto breve.

**Presidente.** Trattandosi di parlare su di una discussione che è già chiusa, io debbo interrogare il Senato.

Voci. Parli, parli. . . .

**Presidente.** Concedendolo il Senato ella può continuare.

**Senatore Menabrea.** Io diceva adunque, o Signori, che fui confortato in questa determinazione dall'esempio di ciò che si passa in Francia, poichè io non vedo che in quel paese sia diminuita la moralità, nè che sia necessario, come si alludeva da alcuno di adoperare maggior numero di gendarmi di quel che lo sia per altri paesi dove tuttora esiste il matrimonio religioso.

Io vi fui indotto dall'esempio di ciò che è succeduto in Inghilterra dove da tutti i cattolici la legge sul matrimonio civile fu accolta con grande contentezza.

Vi fui indotto dall'esempio di ciò che è succeduto nel Belgio, nel 1830, quando ebbe luogo la rivoluzione che fu provocata dal partito cattolico. Ebbene, nella Camera che diede a quel paese la costituzione, sedevano 12 ecclesiastici cattolici che accettarono il matrimonio civile. Io vi fui indotto ancora dall'esempio del clero della Savoia; e qui farei ingiuria a quel rispettabile clero il quale è tanto benemerito per la sua opposità pel bene pubblico, se credessi che fosse stato indotto al voto di annessione per un dispetto politico. No, o Signori, non fu indotto a quel voto per dispetto politico; ma perchè lo credeva utile al paese; egli forte dell'influenza della propria virtù, sapeva che non aveva bisogno del braccio secolare per eccitare i fedeli all'osservanza delle pratiche del culto. Egli credeva che bastasse per la religione il rispetto e la libertà; egli aveva non soltanto l'esempio della Francia, ma ancora quello di Ginevra stessa dove si vedeva al soffio della libertà innalzatosi uno splendido tempio cattolico, là dove poco innanzi imperava dispoticamente l'aspro ed intollerante spirito di Calvino.

Ecco ciò che indusse quel venerabile clero a quella votazione, benchè col votare per la Francia esso sapeva benissimo che si univa ad un paese dove erano aboliti i voti religiosi, dove esisteva il matrimonio civile e dove il clero non può possedere: eppure egli votò, perchè nulla temeva per la religione cattolica.

Io, o Signori, credo che nel matrimonio civile qual è presentato alle vostre deliberazioni la questione religiosa è completamente estranea, e non veggio in esso altro che una questione di ordine puramente civile, la di cui soluzione è chiamata imperiosamente ed inesorabilmente dai bisogni del paese. Non si deve dimenticare che la leggi regolatrici del matrimonio variano

fra provincie e provincie; chi è maritato legittimamente nelle antiche provincie non lo sarebbe nelle napoletane. Il matrimonio civile esiste nell'Umbria come in Francia; nella Sicilia e nelle Calabrie, per esempio, il matrimonio dei preti è permesso, dei preti cioè del culto greco-unico che riconoscono l'autorità del Papa.

È adunque di tutta necessità che scompariscano queste diversità e che si provveda all'unità in una materia così importante.

L'atto ossia matrimonio civile quale è proposto, sembra l'unico mezzo attuabile per raggiungere questo scopo.

In conseguenza, Signori, io con animo sereno e colla coscienza di non scostarmi dai principii del cattolicesimo che mi glorio di professare, voto per la legge che vuoi chiamare del matrimonio civile.

In quanto alle altre parti della legge, io ho già dichiarato che sono incompetente; ma quando veggio che i Codici che vi sono presentati furono elaborati da uomini dottissimi e che le obiezioni fatte possono anche essere ribattute, e non sono tali da poter scuotere il sentimento di fiducia che si deve riporre nella bontà di questi Codici, io credo mio debito anche di votare per il complesso della legge, concorrendo così al voto che darà il Parlamento, che sarà uno dei maggiori suoi titoli di gloria, perchè varrà più d'ogni altro a stringere i nodi di quell'unità per la quale il paese ha fatto tanti sacrifici, e che egli vuole ormai compiere.

**Presidente.** In primo luogo io debbo mettere ai voti le conclusioni della Commissione relative alla petizione presentata al Senato dai farmacisti di Torino le quali sono per la trasmissione della medesima al Ministro di Finanze ed al Ministro di Grazia e Giustizia. Il signor Ministro accetta questo invio?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero accetta.

**Presidente.** Chi intende che questa petizione sia trasmessa ai Ministri di Finanze e di Grazia e Giustizia, si alzi.

(Il Senato approva le conclusioni della Commissione.)

Ora metto a' voti l'ordine del giorno del Senatore Arnulfo, così concepito:

« Il Senato rimanda alla prossima sessione l'esame ulteriore del Codice civile, e passa a discutere le altre parti dell'articolo 1. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno, si alzi.

(Il Senato non approva.)

Non occorre che il Senato deliberi sugli altri emendamenti che furono presentati, perchè vennero poi tramutati in semplici osservazioni al Ministero onde usando della facoltà a lui delegata possa comprenderli in quelle variazioni che occorra intercalare nel Codice civile oppure facendone studi separati, questi studi lo conducano a presentare altri relativi progetti di legge a tenore della dichiarazione dal Guardasigilli fattane.

La votazione sostanziale che ora debbo provocare è

quella del N. 1. dell'articolo 1. della legge il quale è così concepito:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

» 1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli. »

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Con ciò è chiusa ogni deliberazione sul primo numero dell'articolo primo. Passo al N. 2. « Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno, nella tornata del 26 novembre 1863. »

**Senatore Stotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Secondo l'ordine d'iscrizione per parlare su questo argomento spetta in primo luogo la parola al Senatore Arnulfo, poi al Senatore Castelli, e per ultimo al Senatore Stotto-Pintor. Conseguentemente accordo la parola al Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** Ossequente com'è mio debito al voto dal Senato testè emesso, io non farò proposte, ma semplici osservazioni, le quali, ove il signor Ministro di Grazia e Giustizia ravvisi accettabili a fronte dell'articolo 2. del progetto di legge, egli potrà valersene modificando i relativi articoli, e qualora per avventura taluna non potesse accogliere, senza eccedere il suo mandato, a me basterà d'aver palesata al Senato ed al pubblico la mia opinione. Non parlerò lungamente sopra il Codice di procedura civile: qualora volessi fare un più minuto esame delle sue disposizioni, forse abuserei della bontà che il Senato sempre mi dimostrò; tuttavia pare non sia inutile l'osservare che il Codice di procedura civile non ha subito quel profondo esame, che subì il Codice civile, inquanto che quest'ultimo Codice fu esaminato dalla Commissione speciale del Senato che fece le numerose modificazioni ed aggiunte risultanti dalla relazione; quello per contro di procedura non fu da apposita Commissione riveduto. La Commissione che ora riferì in complesso sopra tutti i Codici, ha certamente preso a considerare il progetto, ma non venne alla conclusione di fare al medesimo emendamento qualsiasi, il che mi pare possa meglio autorizzarmi a farvi sopra qualche rilievo, in quanto che se nel Codice civile la speciale Commissione senatoria ha trovato 444 articoli da aggiungere, o ritoccare, è da presumersi, che qualche articolo, pure vi sia nel Codice di procedura, il quale richieda di essere modificato o tolto, o qualche disposizione da aggiungere.

Dirò in primo luogo, che nel Codice s'introdusse l'istituzione dei giudici conciliatori, e fu bene.

Ma importa che si ponga in armonia l'art. 72, il quale accorda competenza ai conciliatori per giudicare inappellabilmente fino alla somma di L. 50, coll'art. 3 della legge contenente modificazioni alla legge generale d'ordinamento giudiziario che fa parte delle leggi da approvarsi unitamente al Codice di procedura civile, il

quale articolo determina la stessa competenza a L. 30. Questa contraddizione serve a giustificare come si sia proceduto nella compilazione e nell'esame di tanti progetti che si vogliono tutti senz'altro approvati con un articolo di legge.

Il successivo art. 4 della stessa legge dice: che i segretari dei giudici conciliatori saranno i segretari comunali; per chi abbia pratica da chi e come si disimpegnino tali uffici di segretari, riconoscerà che tale disposizione tassativa può in molti casi riuscire ineseguibile, in quanto che vi sono segretari di tre, quattro o cinque ed anche di maggior numero di comunità, il che loro vieta di essere presenti in tutte le circostanze in cui debbono farla e da segretari comunali e da segretari del giudice conciliatore.

Parmi quindi necessario che con una disposizione transitoria si determini che fintantochè non sarà provveduto alla nomina dei giudici conciliatori e dei segretari, i quali potranno altresì essere persone diverse dal segretario comunale, la competenza per la somma attribuita ai conciliatori spetterà ai giudici mandamentali, i quali, a termini degli articoli 72 e 73 del Codice di procedura civile, non l'avrebbero.

Coll'art. 279 del Codice civile testè approvato, la Commissione fece una innovazione essenziale al relativo articolo 235 del progetto presentato dal Ministero che contempla le attribuzioni del protutore.

Il Ministero, seguendo quanto è stabilito in altri Codici, propose nella prima parte di tale articolo quanto segue: *Il protutore veglia l'amministrazione del tutore, e promuove presso il consiglio di famiglia i provvedimenti che creda necessari od utili.*

La Commissione pensò diversamente ed all'art. 229, ha soppresso detta prima parte dell'art. 235 e ne disse la ragione a pagina 80 della relazione, che cioè *l'ufficio di vigilanza sulla gestione del tutore appartiene al consiglio di famiglia, ed è sufficiente.* Rimane quindi limitata la incumbenza del protutore a ciò che è tassativamente indicato all'art. 279.

Nel senno proposto dal Ministero, sussistevano altre disposizioni del Codice, le quali a fronte dell'essenziale cambiamento fatto dalla Commissione or ora accennato, non hanno più ragione di essere, come sarebbe la citazione del protutore colla notificazione del Bando di cui agli articoli 819 e 829 per la vendita dei beni mobili ed immobili dei minori, e la presenza del protutore agli incanti sotto pena che non si facciano senza di essa e colle spese e danni a suo carico ove non intervenga, e simili altre disposizioni sparse nel Codice, le quali sono da porsi in armonia coll'innovazione or ora detta all'articolo 229.

Il Senato vedrà che una disposizione meritevole di essere assai considerata, è quella colla quale si attribuisce ai giudici di mandamento la competenza fino alle L. 1500 per qualunque siasi azione, sia reale o personale.

Questa disposizione, o Signori, ha delle gravi conseguenze.

La prima di esse sta in ciò che non vi ha più pari trattamento fra litiganti e litiganti in questo senso, cioè che coloro che hanno controversie d'un valore che non eccede le L. 1500, sono giudicati da giudici amovibili e coloro che hanno contestazioni superiori a tal somma hanno il vantaggio d'essere giudicati da giudici inamovibili; l'inamovibilità dei giudici costituisce una delle guarentigie dello Statuto, e perciò facendone giusta applicazione, ritenuto che la competenza dei giudici di mandamento, quando fu promulgata, era ristretta alle azioni personali non eccedenti le L. 300, la giurisdizione mandamentale dovrebbe limitarsi a quella che era determinata dalla legge allora vigente, alla quale si riferì il Datore dello Statuto nell'ammettere in esso l'amovibilità dei giudici di mandamento.

Ma, ove si ritenga che, secondo l'ordinamento giudiziario che si sancisce, quando il giudice di mandamento viene nominato, si può dire che praticamente esordisce nella carriera, vi ha ragion di più per cui si debba la competenza limitare per somma, e per la natura delle azioni.

Un'altra ragione si aggiunse per moderare la competenza ed è che ai giudici di mandamento sono chiamati a supplire semplici notai esercenti da tre anni, che comunque idonei a disimpegnare le incombenze notarili, non si può pretendere che lo siano per risolvere le controversie relative massime ad azioni reali intricate, talora difficili anche per i magistrati provetti; per conseguenza è pericoloso lo affidare a notai ed a giudici che non hanno ancora per lo più precedenti di carriera pratica, le gravi controversie che si presentano trattandosi di azioni non meramente personali.

Io ricordo come nel 1822, cassandosi nelle antiche provincie creati i tribunali di Prefettura e loro attribuita tutta la giurisdizione, eccettuate solo le controversie relative a somme non eccedenti le L. 300, e derivanti da azioni meramente personali, oltre le azioni possessorie, siasi ciò considerato come un vero beneficio, nè sorsero mai lagnanze per essersi concessa tal limitata giurisdizione ai giudici mandamentali, che anzi rammento e lo ricorderanno molti altri, che un tale provvedimento produsse un altro beneficio, quello cioè di far scomparire uno sciame di persone, che rappresentavano le parti nauti i giudici di mandamento, e non facevano che creare imbarazzi, non avendo generalmente idoneità per essere patrocinatori, e non sufficienti titoli per ispirare fiducia ai litiganti, massime agli inesperti.

Quanto dico non tende a menomare il rispetto e la stima che professo per i giovani avvocati, che assumono gli uffici di giudicatura, carriera che dirò di sacrificii e di limitati compensi, non sostenuta dalla speranza fondata di vantaggioso avvenire; ma è pur troppo vero che a termini del progetto di legge di ordinamento giudiziario già da me precedentemente accennato (agli articoli 9 e 10), sono assai diversi i requi-

siti per essere nominati giudici di mandamento, e quelli per aspirare alla carriera che si può dire superiore stante tale diversità, e che perciò loro non si fa torto, se si manifesta il desiderio che la giurisdizione mandamentale sia limitata.

Ma, si potrà dire da taluno: è meglio che le parti siano più prossime al luogo del giudizio, e che nanti i giudici mandamentali si termineranno le liti con minor dispendio; mi si permetta di rispondere che il fatto prova l'opposto.

In primo luogo, le cause nanti i giudici di mandamento, trattandosi d'azioni intricate e difficili, non possono dalle parti sostenersi personalmente mancando di cognizioni, ed esse sono astrette di valersi di consulenti idonei, i quali difficilmente si trovano salvo nel capoluogo di circondario, i cui onorarii congiunti alle spese di trasferte delle parti o di chi le rappresenti nel capoluogo di mandamento eguagliano, se non superano, quelle dei giudici nanti il tribunale di circondario. Che se per avventura patrocinanti idonei non si adoprano in quei giudizi, se le parti compaiono in persona o rappresentate da individui poco abili al patrocinio, le liti hanno esito contrario alla giustizia, ed in appello non possono ripararsi gli errori in primo giudizio commessi; poichè una formalità trasandata, un incumbente mal fatto, od ommesso, una risposta male concepita non possono correggersi in appello.

Ne è da tacersi un altro inconveniente ed è questo, che cioè per la somma di L. 1500, qualunque sia la qualità dell'azione, le parti non hanno salvo il giudizio di un Giudice amovibile, ed in appello di 3 giudici, e per lo contrario quando la competenza sia limitata a L. 300 ed alle sole azioni personali, le parti hanno per tutto il resto la maggior guarentigia che offre un tribunale collegiale composto di 3 giudici, e della Corte d'Appello, composta almeno di 5, e tutti inamovibili, locchè è sommamente importante e conforme allo Statuto.

Rispetto alla limitazione della competenza dei giudici mandamentali, io spero di aver assenziente l'onorevole relatore della Commissione; poichè ricordo, e meco ricorderà egli pure, che quando alcuni anni sono fu da lui, allora Ministro, presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di Codice di procedura civile, in esso era proposto di attribuire ai giudici di mandamento la competenza per le sole azioni meramente personali limitata a L. 300, che portato il Codice all'esame della Commissione creata dalla Camera dei Deputati, della quale ebbi l'onore di far parte e di esserne segretario, sorse controversia sul punto, se si dovesse ai giudici di mandamento attribuire una giurisdizione più estesa e per somma, e per la natura delle azioni; e che il Ministro intervenuto in tal Commissione riuscì meco a persuadere che sarebbe stato pericoloso, dannoso l'estendere la competenza, e di accordo la Commissione col Ministro determinò che la competenza dei giudici di mandamento fosse limitata a L. 600, e per le sole azioni personali. Non dissentivo allora e non

dissentirò in oggi, se lo Statuto nol vieta, di portare la somma dalle 300 alle L. 600, in quanto che la difficoltà è eguale nel pronunciare sopra un'azione meramente personale di L. 300 o di L. 600; ma la difficoltà riesce maggiore qualora si deve recare giudizio sopra azioni non personali, ma reali o miste, le quali richiedono tutta la capacità ed esperienza, che devono possedere i membri dei Tribunali di circondario e le Corti d'Appello.

L'affidare, la decisione di simili questioni ai giudici di mandamento, esordienti nella carriera, io credo cosa pericolosa oggi come la credea il signor Ministro Deforesta all'epoca cui ho accennato.

Aggiungerò che vi sono ora circostanze speciali per le quali si dovrebbe limitare la competenza in materia civile, in quanto che il Senato sa quali e quante sono le maggiori attribuzioni che nelle materie penali ora si accordano ai giudici di mandamento col progetto che fa anche parte dell'articolo 1. della legge, le quali danno un maggior lavoro, che congiunto a quello derivante dalle materie civili è difficile che possano convenientemente fornire.

Peggio poi se colla circoscrizione giudiziaria che ora si vuol fare, si venissero ad ampliare i mandamenti. A questo riguardo io credo che se è giusto che se vi sono mandamenti che non diano occupazione bastante ai giudici, debbano essere soppressi; sarebbe altrettanto ingiusto ed enormemente pregiudiziale, qualora si oltrepassasse una giusta misura nelle soppressioni, poichè se vi è apparenza di risparmiare sul bilancio dello Stato, si spende assai più dai privati per accedere al tribunale onde ottenere giustizia, indipendentemente dalle considerazioni che ho fatto finora, del vantaggio cioè che vi è di essere giudicato in prima istanza da un tribunale collegiale, piuttostochè da un giudice di mandamento.

Passerò a due ultime osservazioni di poche parole, una delle quali si riferisce alla intimazione delle sentenze, e l'altra alle citazioni d'appello.

Il Codice di procedura introduce al riguardo due disposizioni che dirò radicali. A mio giudizio si passa da un eccesso ad un altro. Chiamo eccesso quello vigente oggi che sta nel prescrivere l'intimazione alle parti dell'intera copia della sentenza, che per lo più riesce voluminosa e costosissima, stante la carta bollata che si deve impiegare di prezzo elevato, delle limitate linee che si debbono impiegare, dei motivi delle sentenze, delle conclusioni che pure fanno parte delle copie da intimarsi, e se per disgrazia accade che in un giudizio vi siano più interessati, la spesa delle copie aggiunta a quella delle intimazioni riesce per verità enorme.

Ognuno che abbia pratica di queste cose, vedrà che io non esagero quando ciò affermo. L'eccesso opposto sta nel prescrivere nel nuovo Codice che la notificazione della sentenza possa essere fatta al procuratore che rappresentò la parte.

Io ricordo il tempo in cui ciò era prescritto dalla

legge, e senza gravi inconvenienti era eseguito; ma allora le parti erano rappresentate da procuratori collegiati in numero determinato; e con questo voglio significare che le guarentigie che presentavano per gli atti del loro Ministero, erano maggiori che in oggi, perchè prima di essere ammessi al collegio ben molte prove di moralità e di idoneità si richiedevano, e perchè il valore delle così dette piazze serviva di cautela per i clienti. Ora che il numero dei procuratori è d'assai cresciuto ed è illimitato, l'esperienza dimostra che non vi sieno eguali guarentigie.

Io penso che vi sarebbe un mezzo fra l'uno e l'altro dei sistemi da me poc'anzi indicati, col quale si potrebbe meglio raggiungere lo scopo, di fare cioè la notificazione delle sentenze con poca spesa. Questo mezzo consisterebbe nel prescrivere l'intimazione delle sole sentenze definitive, del merito della causa, di quelle che sono veramente tali, ma non della copia intiera, ma del solo dispositivo, in quanto che ciò che importa si è che la parte conosca ciò che si è deciso, salvo a provvedersi dell'intiera copia se intende di appellare; così facendo la spesa che ora si fa gravosa sempre, talora gravosissima e che talvolta incaglia, od impedisce la risoluzione delle liti con danno degli interessati meno facoltosi, sarebbe di gran lunga scemata.

Ma nelle innovazioni si progredi coll'articolo 436 ove sta scritto:

« L'appello principale sarà proposto con atto di citazione; esso potrà notificarsi al procuratore costituito in primo giudizio. »

Questa è una disposizione di tale importanza da meritare l'attenzione e del Guardasigilli e della Commissione, poichè ognuno sa che il mandatario nanti il primo giudice, non è mandatario per comparire in appello, e se la intimazione della citazione non è valida a termini di legge se fatta al procuratore generale, sarà conveniente che si faccia al solo procuratore alle liti del primo giudizio, munito di mandato per compiere unicamente nanti il tribunale dove la causa ha subito il primo grado di giustificazione, ed è terminata?

Secondo tutti i principii che regolano la materia del mandato, ciò non potrebbe farsi, ma si vorrebbe permettere con una disposizione espressa coll'articolo che ho letto.

Io sono alieno dal destare dei dubbi o de sospetti, dal fare supposizioni che possano ridondare in discredito di una classe di persone che altamente stimo ed alla quale ho appartenuto, ma nello stesso tempo siccome non si può mai pretendere che in un numero di persone non vi sia chi dimentichi i proprii doveri una disposizione legislativa di questa fatta può avere conseguenze pregiudiziali ed irreparabili.

Una sentenza non notificata al cliente, una citazione d'appello a lui non trasmessa, fa sì che la sentenza passi in giudicato irremissibilmente.

Se una disposizione che può dar luogo a simili in-

convenienti sia da ammettersi, io lascio giudicare a chi conosce gli uomini.

Aggiungo che con tale articolo di legge, si fa una cattiva posizione ai patrocinati di primo giudizio in quanto che messa in disparte ogni cattiva intenzione, negligenza e simili, ammessa ogni diligenza, può pure avvenire, ed è facile che avvenga, che la lettera che trasmette o la copia della sentenza, o la cedola di citazione d'appello vada smarrita, o per caso, o per raggiiri ed artificio degli interessati, o che non giunga a chi è diretta, ovvero il cliente si trovi assente ed il patrocinante lo ignori, tutte queste ed altre simili eventualità possono far sì che la parte non possa provvedere a' suoi interessi e soffrire danni irreparabili senza colpa del procuratore; e ciò verificandosi, come farà il patrocinante che mise alla posta la lettera che contiene la copia della sentenza, ovvero la citazione d'appello a scaricarsi della colpeabilità che il cliente voglia dargli? Sarà in grave imbarazzo per giustificare d'aver adempito all'ufficio suo, ed avrà pregiudizii materiali o morali senza mezzi di liberarsene, sebbene abbia proceduto colla massima buona fede e sollecitudine.

Non è quindi da ammettersi l'articolo.

Io pongo termine alle mie osservazioni, le quali rassegnò al signor Ministro ed alla Commissione onde ne facciano quel caso che crederanno per il miglioramento del Codice. Molte altre ne potrei ancora sottoporre al Senato, ma credo che abuserei della sua pazienza, se più a lungo occupassi la sua attenzione, e spero che la chiaroveggenza del signor Ministro e della Commissione supplirà al mio silenzio.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Nella tornata di domani dovendomi trovare in altro recinto per una questione importante che vi si agita, io chiederei al Senato, se non avesse difficoltà d'interrompere oggi la grave discussione che gli sta innanzi per esaminare il progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, tanto più che per ciò che ho visto, l'Ufficio del Senato unanime crede che questo augustò consesso debba dare la sua approvazione a questo progetto di legge.

**Senatore Benintendi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Benintendi.** Se si vuole entrare immediatamente in questa discussione, non ho nessuna difficoltà, ma però io debbo fare alcune osservazioni. Se si crede che l'ora sia oggi troppo avanzata, pregherei il Senato di rinviare questa discussione a postdomani, poichè, non so se potrà dar fine in questa seduta alle osservazioni che intendo presentare.

**Ministro delle Finanze.** Se non fosse indiscrezione per parte mia, pregherei il Senato di voler udire quest'oggi le osservazioni del signor Senatore Benintendi, poichè domani, ripeto, non potrò allontanarmi da un altro recinto, in cui si tratterà di un grave argomento che mi riguarda. (*Rumori vari*)

Senatore **Benintendi**. È stata in questo momento distribuita la relazione del progetto. Io sono agli ordini del Senato, ma mi pare che anche la gravità dell'argomento consigli a rimandare la discussione ad altra seduta. (*Rumori*)

*Voci* È contrario al regolamento! Non è all'ordine del giorno.

**Presidente**. Appunto perchè questo procedimento non è quale vuole il nostro regolamento, si vuole domandare il voto del Senato.

Io non posso negare al signor Ministro delle Finanze di mettere ai voti la sua domanda.

Il regolamento esige che un progetto di legge per venire in discussione sia prima messo all'ordine del giorno: ma il Senato volendolo può sospendere l'efficacia di questa disposizione regolamentare, e qualche volta ha usato di tale arbitrio mettendo in discussione e dando il suo voto a progetti di legge che non figuravano anticipatamente nell'ordine del giorno. Io interrogherò per conseguenza la volontà del Senato.

Chi crede che si passi immediatamente ad intraprendere la discussione riguardante il progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per gli ultimi nove mesi del 1865, si levi.

(Approvato).

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

**Presidente**. Leggo prima il testo del progetto e poi darò la parola nella discussione generale.

Il testo della legge di cui il Senato ha approvato la discussione immediata è il seguente. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale, ed accordo la parola al Senatore **Benintendi**.

Senatore **Benintendi**. Signori Senatori. La benevolenza con cui il Senato volle già un'altra volta accogliere alcune mie osservazioni in questioni di finanza, mi dà coraggio di venire anche oggi ad intrattenerlo un momento nel gran problema della nostra finanza, problema dal quale dipende *il to be or not to be* del Regno d'Italia.

Signori, prima di entrare in alcune osservazioni, debbo fare la dichiarazione, che quanto sarò per dire, non è diretto al presente Ministro di Finanze il quale anzi vedo con piacere che tenta di fare scomparire molti degli abusi di cui dovrò lagnarmi; dichiaro che non è neppure diretto all'antecessore immediato, ma che è diretto a quel corpo morale dirò così che si chiama Ministero di Finanze, o sistema finanziario, il quale dal 1860 fino al giorno d'oggi resse così infelicamente il nostro paese.

Due sono, a parer mio, le piaghe principali che rodono le nostre finanze: la costante, e direi quasi impudente violazione di tutte le leggi di contabilità, ed il volere fare della finanza, basata non sulla giustizia e sulla eguaglianza, ma sulla politica. Io spero poter dimostrare brevemente ambe queste cose. Avanti ogni cosa, Signori, da che è stabilito il Regno d'Italia non un bi-

lancio fu votato a tempo, dal che nascono gravissimi inconvenienti, e morali e finanziari. L'inconveniente morale, che a mio senso più si fa sentire, è, che dovendo noi giornalmente domandare nuovi sacrifici al nostro popolo, sarebbe pur necessario che noi gliene potessimo dimostrare la necessità.

Quando si facesse una lunga discussione sui bilanci, molte idee false si raddrizzerebbero con vantaggio anche dei Ministri, e molte altre sovra esagerate economie si potrebbero far scomparire; ma così nessuno ne sa niente, epperò tutti sognano malversazioni.

Signori, nella parte economica, se si fosse potuto a tempo discutere i bilanci, a molte cose, che solo ora si sono sapute, si sarebbe potuto mettere un riparo a tempo.

Di fatti basta che io ne citi un esempio.

Nel 1848 in Francia era di moda la teoria del diritto al lavoro; nel Regno d'Italia siamo andati più avanti, abbiamo inventato la teoria del diritto all'ozio che si fa pagare.

Nella fabbrica dei tabacchi di Firenze si vollero introdurre riforme che saranno state molto convenienti, ma per introdurre queste riforme si è dovuto licenziare gli operai perchè troppo numerosi.

Che cosa pensò di fare il Ministro delle Finanze?

Questi operai furono pensionati, e per quattro anni continui godettero la paga stando a casa loro. Questa trascuranza di tutte le leggi portò allo Stato il carico di oltre 100 mila lire all'anno.

Finalmente il signor Ministro, e di ciò lo lodo, presentò una legge per rimettere le cose nelle vie legali.

Intanto circa mezzo milione andò perduto per le finanze, e pensate voi, che se questa disposizione si fosse prima discussa, questo mezzo milione sarebbe andato perduto?

Un altro inconveniente è quello, che non si vede mai un reso-conto. Signori, siamo ancora ai reso-conti del 1859. Non avendo io personale autorità per far adottare i miei suggerimenti, li voglio sempre appoggiare ad esempi di pratici inconvenienti successi.

Dovetti per incarico datomi dal Senato esaminare in compagnia dell'onorevole Senatore Scialoja la proposta di legge sulla Sila della Calabria.

Nello esaminare le carte si è trovato che lo Stato prima del 1859 aveva un reddito di oltre 100,000 lire.

L'onorevole Scialoja che fece molte ricerche per poter accertare i redditi della Sila della Calabria si dovette fermare al 1859, perchè non trovò più altre carte del come, del quando, del se si fosse esatto.

Io ebbi l'onore in seno dell'Ufficio Centrale di pregare il signor Ministro di comunicarmi i dati del quanto si fosse esatto; ma è scorso più di un mese, e la risposta non è ancora venuta; ed io temo molto che altri 500,000 franchi siano andati perduti per la solita confusione e trascuranza.

Io un rapporto distribuitosi ieri dall'onorevole San

Martino si domanda seriamente conto al Ministero del come sia andato a peso l'introito delle visite sanitarie.

Signori, anche per questo riguardo non dovremmo ora fare questa domanda, se si fossero in tempo presentati i rendiconti.

Tralascio di parlare di molte altre cose che non posso sapere esattamente, perchè noi non possiamo indovinare quello che si fa presso il Ministero, perchè veder chiaramente è impossibile.

Un'altra grave disgrazia è la valanga dei crediti supplementari che tutti i giorni ci piovono addosso.

Almeno i crediti supplementari di un anno fossero discussi nella sessione immediatamente successiva, ma noi abbiamo ancora crediti del 1860 da discutere. E come volete che si discutano seriamente crediti, quando col variare così subito di Ministeri che si fa, noi ci troviamo in faccia a Ministri che non hanno più nessuna responsabilità. E potrebbe essere seria la discussione del Parlamento a questo riguardo? Io ci ho i miei gravi dubbi.

E anche su questo mi varrò di un esempio. Signori, tutti conoscono lo scandaloso affare dell'Esposizione di Firenze per la quale si è speso sei volte più di quanto era stato dal Parlamento deliberato; e se devo prestar fede a voci ben informate, questi crediti non sono ancora finiti, e presto si verrà a domandare un altro supplemento per le spese del 1861.

Ma, o Signori, con quanta coscienza e con quanta cura potremo esaminare questi rendiconti, lascio a voi a pensarli.

V'è un altro modo con cui si viola, se non la lettera, almeno lo spirito della legge. La legge in moltissimi casi richiede il parere del Consiglio di Stato trattandosi di contratti; e trattandosi di mandati, richiede sempre la registrazione della Corte dei Conti, e qui mi è grato di rendere i giusti elogi a questi due alti ed indipendenti corpi dello Stato che mai non fallirono al loro mandato; ma, Signori, qual conto si è fatto sin qui di queste rappresentanze? Non si conosce per riguardo ai voti del Consiglio di Stato, perchè non sono pubblici, ma per i mandati registrati con riserva, mentre dovrebbero essere una rarissima eccezione, si sa che essi sono diventati annualmente non più un piccolo foglio, ma un volume in quarto.

E anche da ciò provennero molti e terribili inconvenienti; vi basti ricordare l'affare della vendita del rame e l'affare dell'appalto del dazio consumo.

Quando il paese vede da una parte due corpi che racchiudono nel loro seno il fiore dell'amministrazione dello Stato disapprovare così recisamente certi contratti e dall'altra speculatori stranieri sostenuti da alte influenze oppure delle grosse compagnie di capitalisti, quale idea può egli accogliere? Non certo di fiducia e di moralità.

Ma, dirà taluno, le leggi nostre sono talmente ristrette che non si possono eseguire ed io risponderò che se le leggi non si possono eseguire, è dovere dei signori Mi-

nistri di proporre la riforma. In un paese come il nostro in cui lo spirito di legalità è già stato così violentemente scosso da varie rivoluzioni, il mostrarsene così poco curanti come fanno i Ministri ed i grandi corpi dello Stato, Signori miei, è un brutto esempio che si dà.

E qui mi giova ricordare che l'antico Parlamento subalpino ben altrimenti faceva il suo compito, onde abilitare il paese alla grande risurrezione d'Italia.

In quel Parlamento si discutevano perfino l'economie di 100 lire, e da ciò che seguiva?

Che il popolo il quale era chiamato a gravissimi sacrifici, volentieri vi si assoggettava, sapendo che i suoi interessi erano tutelati in ogni modo.

Anche allora vi furono vociferazioni malevoli; alcuni contratti, e se non mi tradisce la memoria, vi citerò quello dell'acquedotto di Genova, ed un altro delle saline di Sardegna i quali entrambi avevano destato qualche apprensione nel pubblico. Che si fece allora?

Si fece una seria discussione, in seguito alla quale il paese si persuase della moralità di questi atti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici d'allora era retto da quel venerando uomo, che noi tutti ci onoriamo di annoverare nel nostro seno, dall'onorevole Senatore Paleocapa. Ebbene come vi presentava egli a discutere le leggi di strade ferrate? Coll'entrare nel più piccoli dettagli, col fermarsi ad ogni minuzia, col parlar non solo delle stazioni, ma delle pendenze, delle curve, delle traversie, e delle rotaie, insomma d'ogni più minuto particolare, e mercè questo sistema, o Signori, non nacquero mai i casi, che hanno così dolorosamente scosso il paese nell'estate scorsa.

Signori miei, io so bene che molti i quali vivono e moltissimi che vorrebbero vivere delle finanze, gli innumerevoli che col bilancio comune verrebbero fuori della popolarità municipale, gratuita, han gridato che quelle erano idee antiche, voci grette, ma dirà la storia un giorno, se abbia più giovato al paese nostro la grettezza antica, o la prodigalità nuova.

Vengo alla seconda parte del mio discorso con cui tenterò di provarvi che spessissimo si sacrifica l'uguaglianza e la giustizia a puri riguardi politici; ma prima di tutto lasciate che io vi dica quale è il bello ideale di un Ministro delle Finanze.

Signori, io non vi parlo di onestà, perchè questa sarebbe un'insolenza ed a tutti i Ministri passati, ed al Senato stesso, e di questi, non ho motivo di soltanto dubitare, ma l'onestà non basta per fare un buon Ministro di Finanze, si deve essere anzitutto uomo fermo. A mio avviso il buon Ministro di Finanze, è quello che nel gabinetto suo calcola a mente calma e fredda ciò che deve fare nell'interesse della giustizia e dello Stato, e non guarda in che modo si fornerà la maggioranza che deve votare le sue leggi.

Io non so se tutti i Ministri che scesero su quegli scauni abbiano pensato a questo modo, ma da nessuna delle leggi di unificazione si scorge che sia questa stata

l'intenzione loro. La legge che pare più unificata è quella di registro; ebbene anche in questa, o Signori miei, vi sono eccezioni per il Banco di Napoli per esempio, e già in altra seduta l'onorevole conte di Revel con quell'eloquenza, che io gli invidio, dimostrò e fece palesi i gravi danni che tuttodì si verificano; a me basta far osservare che la quota per testa della regione più aggravata è di L. 4 07, e quella della regione di Napoli è solo di L. 1 81: credete che l'esenzione accordata al Banco entri per nulla in tale risultato?

Signori, il sistema dei contingentì è il più ingiusto che vi sia.

Io in verità non divido l'ottimismo del signor Ministro delle Finanze, il quale nella sua relazione fatta ora venne a dirci che nella legge sulla ricchezza mobile non vi era che la piccola differenza fra 87 centesimi e 2, 82 0/10 sulle quotità di imposta.

Signori, il Ministro delle Finanze può ben essere contento, ma io dubito molto che lo siano quelle provincie che pagano tre volte più delle altre, e ch'egli stia immaginando il modo in cui furono introdotti certi contingentì, per giudicare del contingente, mercè cui una provincia è stata danneggiata in confronto della vicina; e tali altre cose che finiscono non solo col far male alle finanze, ma finiscono col far male ed influire sulla concordia degli animi, che tanto è necessaria nel nostro paese.

Non vi parlerò della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, perchè finora non ne abbiamo veduto gli effetti.

Toccherò di qualche altra cosa sulla quale prego il signor Ministro di darmi qualche risposta definitiva.

Abbiamo ancora tre privative dello Stato che non sono unificate. Non nominerò, per non portare elementi municipali in questa discussione, le parti d'Italia che non son soggette alle privative, solo vi darò il numero delle popolazioni che non vi sono soggette.

La privativa delle polveri, signori, 6651<sup>m</sup>. anime non la pagano; questa privativa è calcolata nel bilancio 1865 rendere 16 centesimi e mezzo a testa; la mancanza di quest'unificazione fa perdere un milione e 94 mila franchi allo Stato.

Pel sale, o Signori, 2,2081<sup>m</sup>. abitanti non hanno privativa; ciò a 2,57 fa perdere 7 milioni e 7471<sup>m</sup>. franchi allo Stato. I tabacchi, 2,392 mila abitanti non hanno privativa; questo a 4, 43 per testa fa perdere 10 milioni e 598 mila franchi allo Stato; in totale 19,340 mila franchi; mi pare che la somma sia abbastanza forte.

Immagino bene che si risponderà siamo in tempi difficili; Signori, non portiamo il malcontento in quelle provincie; ed anche qui avrei da rispondere con un esempio.

Nelle vecchie provincie avevamo l'Ossola e la Vallesesia che per antichi privilegi erano affatto esenti dall'imposta; venne lo Statuto, si trovò ragionevole e giu-

sto che tutti pagassero egualmente; quelle popolazioni vi si assoggettarono senza la minima riluttanza.

Signori, io non faccio il torto alle popolazioni oneste di dubitare un sol istante, che sentendo esse che le altre pagano per loro, non sieno le prime a voler pagare.

Signori, ho finito: dichiaro che voterò per l'ultima volta questo esercizio provvisorio, perchè io spero che il signor Ministro di Finanze prenderà coraggio da ciò che ho detto per compiere finalmente nel paese quell'unificazione, senza la quale non vi è salute.

So che molti clamori si leveranno contro il Ministro delle Finanze, se ciò farà; ma confidi il Ministro nel paese, confidi in questo paese in cui la Dio mercè, la gente onesta è ancora in maggioranza.

Senatore Pareto. Io non era preparato a questa discussione, e non credeva certamente che una legge di tale importanza ci cadesse sul capo, come ci è caduta quest'oggi.

Abbiamo avuto la relazione sono pochi minuti, e subito si è incominciata la discussione su questo progetto di legge; in conseguenza non essendoci preparato; io non potrò fare che degli appunti, e non entrerà nei particolari, mentre sicuramente una discussione di questo genere avrebbe bisogno di esser corredata di moltissimi documenti, perchè è dalla somma delle piccole partite che si lasciano da parte ma che pure si spendono, che risultano poi delle masse considerevoli, le quali o non percepite o mal spese portano un danno fortissimo al Tesoro.

Comincerò per fare un appunto circa al modo con cui questa domanda è stata presentata e per il tempo per cui è stata fatta.

Che si accordi per 3, per 5 o per 6 mesi tutta la confidenza al Governo per percepire secondo un bilancio, il quale non è stato esaminato, e noi uno dei grandi corpi dello Stato non l'abbiamo veduto, è molto grave.

Ma concedere questa facoltà per nove mesi, è cosa ancora più grave, tanto più che non so vederne la giustificazione.

È vero che la Capitale passerà da un punto all'altro; è vero che si faranno delle spese per questo, che ci sarà del tempo da perdere; ma sono ragioni queste per accordare un voto di tal fiducia, cioè l'autorità di esercitare il bilancio per 9 mesi?

Per me confesso che non le so vedere, e soprattutto poi sono confortato in questo pensiero per i gravi disordini che si manifestano nell'Amministrazione delle finanze.

Se non voglio accusarne il Ministro presente, quelli che saranno colpevoli, metteranno una mano sulla coscienza e potranno dire come le cose stanno. Ma è certo che se continuiamo di questo passo, non andremo più avanti, e disgraziatamente ho paura che una qualche crisi possa provenire per l'appunto dalla poca cura che abbiamo avuto delle nostre finanze.



Infatti si votano le spese, poi il Ministro A fa tante spese di più, il Ministro B ne fa di più, il Ministro C ne fa delle altre di più.

Si fanno contratti in un modo e nell'altro, i quali pienamente non sono regolari, e portati alla registrazione della Corte dei Conti, magistrato coscienziosissimo ed esatto, come li registra questi contratti, questi mandati? Li registra con riserva; lo che significa, che la Corte non ha trovato di questi contratti, di queste spese, giustificazione veruna.

Il Ministro dice, scrivete registrate, il Parlamento poi darà la sanatoria, o non la darà; ed ultimamente è successo che un ramo del Parlamento ha per l'appunto negato la sanatoria per molte spese e, cioè per una somma ben considerevole.

Ecco dunque come si procede, ed io mi rifiuterei a dare un voto di fiducia per tanto tempo.

E poi queste leggi che premono per l'unificazione e soprattutto quelle di finanza, sono esse unificate nel Regno d'Italia? Apparentemente sì, ma l'unificazione vera non è venuta; apparentemente lo sono, ma in fatto l'unificazione non sarà unificazione, perchè in alcune di queste leggi si è cercato certi criterii che passano come tali, ma che in realtà non lo sono, e si trova un paese carico di un contingente gravissimo, che pure realmente non aveva ragione di doverlo pagare.

Il preopinante ha accennato fra gli altri come ci sieno gravissimi inconvenienti per la tassa mobiliare: come ci sieno di quei criterii i quali sbilanciano e fanno sì che paesi che dovrebbero pagare di più, pagano di meno, e paesi che dovrebbero pagare meno pagano di più; e ve ne do una prova; è vero che il Consiglio provinciale ha cambiato le cose, ma trovandosi nella legge, che i circondarii e i comuni dovranno dare il contingente partendo da criterii che hanno servito per il reparto della tassa generale, accade precisamente questo (e vi cito la Liguria perchè è il paese che conosco di più).

Per esempio il paese di San Pier d'Arena, paese ricchissimo deve pagare 5 o 6 mila lire, mentre il comune di Ronco tutto montagna deve pagarne 10 o 12, e non è il solo esempio in quella provincia, ve ne sono dieci o dodici di questi paesi i quali dovrebbero subire, stando al riparto dell'agente finanziario, questa sorte, cioè di essere fuor d'ogni proporzione gravati; ma il Consiglio provinciale fortunatamente non approvò questo riparto e ne sostituì un altro molto più equo.

Questo mi pare che basti per dimostrare l'ingiustizia della legge e che sintanto che si applichi senza farle subire almeno una revisione, non è conveniente accordar la facoltà al Ministro di usarne senza controllo per tanto tempo.

Occorre incirca qualche cosa d'analogo sulla questione dell'imposta fondiaria ma quando si è in queste condizioni, quando si vede che vi è una tendenza, dirò così non a fare economie ma a sciupare, e che dobbiamo noi ac-

cordare un così lungo lasso di tempo in cui il Ministro possa fare e disfare, trattare tutto a sua voglia?

Io lo chieggo agli amministratori prudenti, ad uomini che debbono curare il bene dello Stato; domando poi se si creda anche costituzionale questo accordare fiducia in una materia in cui anzi si debbe portare il maggior esame, perchè se si vogliono far andar bene le cose, legate la borsa, quello è il modo di tenere a dovere quelli che cercano di allontanarsene.

Dico questo, perchè non vedo che sia totalmente costituzionale il modo col quale si cammina riguardo ai bilanci, che si fanno spese oltre il bilancio medesimo, mentre pendono insolute certe questioni gravissime, le quali possono complicare le nostre condizioni.

È egli prudente il passare sopra a misure che portino i danni più gravi, intendo la vendita delle strade ferrate, che impongono un carico gravissimo al paese? Io quindi negando il voto di 9 mesi dell'esercizio del bilancio, lo restringerei a soli sei mesi.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Debbo anzitutto, Signori, invocare nuovamente l'indulgenza del Senato per avere insistito acciò che questo progetto di legge venisse discusso senza che la distribuzione fosse stata eseguita nel tempo che è richiesto dalla legge.

Ho indicato al Senato le ragioni per le quali era nella necessità di fare questa domanda; il voto del Senato mi fa sperare che mi abbia menate per buone queste ragioni.

Ma i due onorevoli preopinanti mi sforzano anche ad indicare le ragioni per le quali con metodo, dirò, interamente insolito è stata presentata una domanda di esercizio provvisorio per tutto l'anno, cioè per nove mesi.

È fuori di dubbio che il sistema di votare gli esercizi provvisorii è un sistema che in generale si debbe altamente biasimare; è fuori di dubbio che l'interesse dello Stato e delle nostre istituzioni richiede che i bilanci vengano attentamente esaminati, discussi e con molta severità votati; quindi convengo anch'io cogli onorevoli preopinanti, essere cosa anormale che si votino a questo modo esercizi provvisorii di bilanci specialmente per un tempo notevole, e che soltanto ragioni di assoluta necessità possano motivare voti di questa fatta.

Ma, o Signori, occorre egli indicare lungamente le ragioni, per le quali in questo momento è necessità autorizzare il potere esecutivo, direi quasi, qualunque esso sia, a meno che lo crediate interamente indegno di ogni specie di fiducia, di potere esercitare il bilancio suo al termine dell'anno? Viviamo noi in un momento così ordinario in cui possa la cosa pubblica, per ciò che riguarda specialmente i lavori parlamentari, essere condotta colle norme abituali?

Allorquando fu esaminata e votata la Convenzione colla Francia, nacque in tutta Italia un desiderio vivis-

simo che si procedesse all'unificazione colla più grande sollecitudine possibile. Si ode da tutte le parti, sopra tutti i banchi esprimere il sentimento della necessità di procedere anzitutto ad un lavoro di unificazione, ed è tanto sentito questo bisogno che non solo si lasciarono in disparte altri lavori che non fossero strettamente necessari e che si potessero senza pericolo della cosa pubblica differire, ma perfino sulla disamina di quelle leggi che ancor mancavano a compiere essenzialmente l'unificazione, si credette bene anche di andar fuori dalle usate vie parlamentari, e dare al potere esecutivo attribuzioni veramente insolite, votando in massa leggi gravissime e Codici interi.

Ora è egli da far le meraviglie che in questa condizione di cose abbia il Parlamento, certo esprimendo i desideri, i bisogni del paese, creduto che a soddisfacimento di questo bisogno di unificazione potesse posporre il bisogno pure grandissimo della disamina del bilancio? Io credo che la risposta non possa essere dubbia, come non vi fu dubbio nel rispondere a questa domanda nell'altro ramo del Parlamento. La Commissione vostra fu anche unanime nel riconoscere che in questa condizione di cose, tenuto pur conto della situazione in cui il Parlamento ed il potere esecutivo sono posti, sia per il trasferimento della Capitale, sia anche per il termine prossimo della attuale legislatura, fosse assolutamente indispensabile lo accordare al potere esecutivo una facoltà dell'esercizio provvisorio dei bilanci che si prorogasse addirittura insino al termine dell'anno. Ogni altra proposta che avesse avuto per effetto di accorciare questo tempo, a che avrebbe condotto? Si sarebbe forse potuto realmente supporre di poter esaminare i bilanci prima del termine dell'anno? Quando si considerino alquanto i lavori che stanno dinanzi al Parlamento e sui quali è necessario che esso si pronuncii, io credo che non si tarderà a riconoscere quale vana illusione sarebbe il credere che fosse possibile lo esaminare i bilanci prima del termine dell'anno.

Conchiudo adunque colla Commissione vostra che, stante la necessità, si debba accordare al potere esecutivo il chiesto esercizio provvisorio per i nove mesi che rimangono ancora del corrente anno.

L'onorevole Senatore Pareto nega ogni specie di suffragio al gabinetto attuale anche per la condotta politica che egli tiene, come lo negava a parecchie delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Egli costante nella sua condotta politica, nega il suo suffragio anche a questo disegno di legge. Questa negativa per me significa essenzialmente un voto di biasimo sopra la condotta non solo finanziaria, ma anche politica del Ministero, quantunque egli si sia limitato nel suo discorso a parlare soltanto dell'amministrazione delle finanze.

Ma sono stati fatti parecchi appunti dagli onorevoli preopinanti particolarmente sull'amministrazione che mi spetta, ond'io debbo pregare il Senato a volermi

permettere di dire pochissime parole almeno intorno ad alcuno degli argomenti che sono stati trattati.

L'onorevole Senatore Benintendi ha fatto una specie di requisitoria contro l'amministrazione delle finanze. L'onorevole Senatore Pareto ha detto che si hanno a lamentare nell'amministrazione finanziaria gravi disordini.

Io credo che bisognerebbe un po' ponderare queste espressioni prima di portarle innanzi ad un eminente consenso qual è il Senato.

Gravi disordini! Ma sotto qual punto di vista? Vuolasi forse dire che quando diversi Stati rompendo d'un tratto gli ordinamenti o politici od amministrativi da cui erano governati, vengono a formare uno Stato solo con istituzioni nuove, con persone nuove, con spostamenti di ordinamenti di ogni specie, il giorno dopo in cui questi Stati si sono riuniti insieme, si debba e si possa ancora procedere alla cosa pubblica immediatamente *hic, et nunc*, con quell'ordine, con quella regolarità con cui procedeva uno Stato con istituzioni che vigono da un pezzo, con amministratori i quali sono da lunga mano usi allo stesso linguaggio alle stesse leggi?

Vuolasi forse dire gravi disordini, se in una rivoluzione vera come quella che è avvenuta in Italia dal 1859 in poi, siano sorti inconvenienti e prodottesi alcune conseguenze, quale per esempio sarebbe quella che alcune partite di credito male si conoscano anche meno si conoscano alcune partite di debito massime nei primi tempi, in cui non troppo bene si intendevano i vari funzionari appartenenti alla stessa amministrazione?

Vuolasi forse definire un grave disordine quello che universalmente tiene dietro ad una rivoluzione di questo genere?

Io non credo che si possa dare quest'epiteto ad un certo scompiglio che evidentemente debbe tener dietro a questo stato di cose.

Ma io son d'avviso, o Signori, che se noi esaminiamo la storia delle altre nazioni, se esaminiamo quello che succede allorchando rivolgimenti molto importanti avvengono, dappertutto noi troveremo ripetuti questi fatti medesimi.

Certamente quando avviene una rivoluzione politica, o territoriale molto importante, io non so se sempre si possa fare accuratamente il preventivo dei bilanci e mantenere tutte le norme di contabilità.

Io credo pertanto che veramente sarebbe un esigere troppo, quando si pretendesse che nel Regno d'Italia a un tratto la macchina amministrativa dovesse funzionare come funziona in paesi i quali hanno da lungo tempo i loro abituali confini, in paesi, in cui vigono gli stessi ordinamenti, in cui da lunga mano si è abituati allo stesso linguaggio amministrativo.

Mi si dice che si ha a lamentare non solamente il ritardo nella votazione del bilancio, ma estandio le maggiori spese, specialmente la registrazione dei man-

dati con riserva; parmi che ciò abbia dato luogo al più severi appunti per parte degli onorevoli Senatori Benintendi e Pareto.

Convengo anch'io, che in generale bisogna cercare di ridurre le maggiori spese a minori limiti possibili ma, o Signori, perchè le maggiori spese interamente scompaiano da un'amministrazione, evidentemente è necessario che i bilanci siano eserciti da lunga pezza, è necessario che i bisogni dell'amministrazione siano conosciuti molto esattamente, onde sia possibile tenerne conto allorchando si vota il bilancio preventivo.

Ora, o Signori, cos'è avvenuto nell'amministrazione italiana?

Per poco voi la esaminiate, troverete che le maggiori spese in generale, salvo qualche eccezione sulle quali è inutile trattenerci, sono andate diminuendo.

Così per esempio sui precedenti bilanci del 1860 ed anche su altri, troverete maggiori spese ben più importanti di quelle, che si abbiano avute negli anni seguenti.

Quindi è, che queste maggiori spese veramente potranno scomparire, od almeno ridursi a minimi termini soltanto allora quando i bisogni dell'amministrazione possano essere accuratamente conosciuti e dal Governo e dal Parlamento. Imperocchè, o Signori, voi sapete come talvolta sia avvenuto che nell'esaminare gli articoli di spesa nel Parlamento, siasi insistito, perchè tali articoli fossero ridotti in certi limiti, che poi nell'atto pratico si riconosceva che non potevano assolutamente mantenersi.

Potrei citare moltissimi esempi, fra gli altri quello del mantenimento dei detenuti, e quello sull'indennità dovuta alle truppe impiegate nella repressione del brigantaggio; potrei citare parecchi articoli in cui si è creduto e dal Governo e dal Parlamento, che vi potesse essere una riduzione di spesa e che poi all'atto pratico si è trovato, che era assolutamente indispensabile.

Starò all'articolo dei detenuti. Evidentemente non viene in capo a nessuno di negare gli alimenti ai detenuti; si vuole semplicemente che non si ecceda la spesa stanziata in bilancio. Se vorrete esaminare le maggiori spese, o Signori, riconoscerete che, non dico tutte, ma parecchie sono causate da circostanze di questo genere.

Ma, ripeto, sarebbe qui affatto fuori di proposito se io mi estendessi sopra questo argomento, imperocchè i progetti di legge relativi a tali spese devono tutti venire davanti al Parlamento, e quando saranno davanti al Senato, sarà molto più utile allora che gli onorevoli Senatori i quali credono avere a fare osservazioni in proposito, vogliano esporle in occasione dei particolari argomenti a cui queste maggiori spese si riferiscono, perocchè fino a tanto che stiamo nei limiti di una discussione generale non si arriva ad alcun risultato positivo.

Quanto alla registrazione dei mandati con riserva, io

vurrei anzi tutto far osservare all'onorevole Senatore Benintendi, che tale registrazione non è per nulla contraria alla legge.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Benintendi parlando dei mandati registrati con riserva, diceva formalmente che era fare spese in modo contrario alle leggi, e partiva da questo concetto per invitare il Governo ad essere il primo a rispettare le leggi.

Ha perfettamente ragione l'onorevole Benintendi, il Governo deve essere il primo a rispettare le leggi, ma io gli faccio osservare, che la registrazione di un mandato con riserva è perfettamente preveduta dalla legge costitutiva della Corte dei Conti.

Per esempio, quando si tratta di maggiori spese, come del mantenimento dei detenuti, nel quale si eccede la somma stanziata nel bilancio che è di 5 milioni, consumata questa somma che cosa avviene?

Avviene, che il Ministero è nella necessità di provvedervi col mezzo di maggiori spese, e questo dà luogo a mandati che si registrano con riserva.

È vero che il Ministero fa una cosa sulla sua responsabilità che sarebbe meglio non avesse a fare mai. Ma sia la decretazione delle maggiori spese, sia la registrazione dei mandati con riserva è cosa perfettamente preveduta dalla legge, e per conseguenza non si può dire sotto questo punto di vista che il Ministero venga meno alle leggi.

Senatore Martinengo. G. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ma qui io credo che poco gioverebbe ora il continuare in questa generale discussione, imperocchè come ho già detto, più utilmente una discussione di questo genere si potrà fare quando verranno all'esame del Senato i progetti di legge in cui si parla delle maggiori spese, poichè allora sarà veramente il momento in cui si vedrà se sia giustificabile l'operato del Ministro, il quale ha creduto che una maggiore spesa dovesse farsi. Ma ora io credo che ci perderemmo in una discussione vaga e non precisa dalla quale non vedrei quale conclusione se ne dovesse trarre, salvo quella in cui siamo d'accordo, cioè che delle maggiori spese ve ne debba essere il meno possibile, imperocchè sopra questa conclusione io non posso che trovarmi perfettamente d'accordo cogli onorevoli preopinanti.

Senonchè gli onorevoli signori Senatori Benintendi e Pareto non soltanto si sono limitati a biasimare in certo modo il potere esecutivo, ma mi pare che abbiano fatto un passo più in là e che abbiano non dirò biasimato il potere legislativo, ma almeno espresso opinioni dalle quali risulta che essi non sono soddisfatti dell'operato, non solo del potere esecutivo, ma anche del potere legislativo in questi passati tempi. Imperocchè essi hanno detto nè più nè meno, che le leggi votate in Parlamento specialmente in fatto di finanza non portavano l'impronta della giustizia, ed entrambi

si sono levati contro la legge della ricchezza mobile e contro il sistema dei contingenti.

Veramente io potrei notare all'onorevole Senatore Benintendi che se egli non è soddisfatto dei contingenti, io alla mia volta mi debbo rallegrare con lui che sia così soddisfatto delle dichiarazioni fatte dai contribuenti, imperocchè sia l'onorevole Senatore Benintendi, che l'onorevole Senatore Pareto, per giudicare della bontà dei criterii che sono stati adottati per la ripartizione dei contingenti partivano essenzialmente dal risultato delle dichiarazioni, ammettendo in certo modo, che se non avevano la fiducia nei criterii secondo cui i contingenti si ripartirono, essi avevano per contro fiducia grandissima nei risultati delle dichiarazioni.

L'onorevole Senatore Benintendi poi accennava che si dovesse stare al risultato delle dichiarazioni, e non a quello dei contingenti.

Io ripeto, non posso che prender atto di queste loro asserzioni per cui riconoscono che le denuncie dei redditi fatte per parte dei contribuenti non hanno tutti quegli inconvenienti che si temevano, e credo che in altra occasione non avranno più quel timore che manifestavano altra volta in questo stesso recinto. Ma io non potrei seguire ora gli onorevoli preopinanti in questa discussione, imperocchè ne verrà ben presto una occasione molto opportuna, quando sarà portato davanti al Senato un progetto di legge in cui si tratta appunto del modo di applicare l'imposta sulla ricchezza mobile per il 1865.

L'onorevole Benintendi mi ha fatto quindi alcune domande formali ed esplicite a cui non posso a meno di dare risposta.

Egli ha detto che le nostre leggi finanziarie non si informano ancora ai principii di giustizia per ciò che riguarda la legge sulle privative che non è ancora estesa a tutto lo Stato.

Lamentava l'onorevole Senatore Benintendi che la privativa delle polveri, del sale e del tabacco non fosse estesa a tutto il Regno, e ne deduceva essere ciò di danno alla finanza.

Io comincerò col far osservare al Senatore Benintendi che per ciò che riguarda le polveri, il vantaggio che la finanza ritrae dall'estensione di questa privativa non può dirsi che si ragguagli al pro-lotto brutto che si ricaverebbe dalla vendita di questo genere; ma a mio parere per sapere quale sia il vantaggio della finanza, bisognerebbe fare una larga deduzione delle spese di produzione e di smercio di questo genere.

Questa osservazione vale specialmente per le polveri, per le quali il beneficio della finanza è di nessuna importanza, ed il Senatore Benintendi non ignorerà essersi già lungamente discusso se non sia meglio l'abbandonare affatto questo genere di privativa anzichè tenerlo, perchè esso non è considerato come oggetto di risorsa per l'erario, ma è dal Governo tenuto, ed al-

meno lo era pel passato, per considerazioni affatto diverse dal tornaconto.

Vengo ora alla questione del sale e del tabacco.

La privativa di questi due generi non è estesa alle isole di Sicilia e di Sardegna, e qui vorrei che l'onorevole Senatore Benintendi mi perdonasse, se io metto i punti sugli *i*, e faccio i nomi che egli ha creduto di tacere.

Egli non ignora le considerazioni per le quali il Parlamento subalpino, di cui ha con ragione fatto così splendido elogio, e senza del quale piaccini poter dire a mia volta che l'Italia non esisterebbe, ha creduto che non fosse utile, anche sotto il punto di vista finanziario, lo estendere la privativa di questo genere alla Sardegna. Resta ora a vedere se anche considerazioni di egual genere non valgano per la Sicilia, essendochè quando in una località sonvi abbonanti saline, devesi vedere se la spesa che si debbe fare per la sorveglianza non sia per avventura maggiore del frutto che si ricava dall'applicazione della privativa, conciossiachè è fuori di dubbio che le imposte devono essere informate dalla più assoluta giustizia, mentre altrimenti non è possibile che siano tollerate dalle popolazioni. Devesi poi anche considerare la materia dell'imposta la quale se è bene, sia estesa a tutti, lo deve però essere al patto che l'estensione non importi maggior spesa del frutto che può recare.

Può parere, per esempio, grande ingiustizia che il sale si paghi 40 lire al quintale nel continente, e molto di meno poi nella Sardegna; ma bisogna considerare che per l'abbondanza di stagni salati che hanvi in Sardegna e che in estate si prosciugano, e così per la facilità di procurarsi il sale, se si introducesse colà la privativa, lo Stato per spese di sorveglianza spenderebbe assai più che non ne ritrarrebbe dall'applicazione della privativa. Dunque l'ingiustizia scompare, ed io credo poter dire, senza venir meno ai principii della più stretta giustizia, che in simili casi è perfettamente inutile lo sforzare un contribuente a pagare quanto un altro un genere, che alla finanza finisce per arrecare danno.

Convengo poi coll'onorevole Benintendi che regge perfettamente la sua argomentazione su ciò che riguarda l'estensione della privativa dei tabacchi; qui non parlo che delle grandi isole, tralasciando i piccoli isolotti, pei quali se non venne la privativa estesa si è per l'evidente ragione testè accennata per la privativa del sale.

Ora, io non debbo nascondere che fin dal 1862, mi era occupato dell'estensione della privativa del tabacco nell'isola di Sicilia.

Io allora, menù conoscendo le condizioni dell'isola, credevo che la cosa fosse semplicissima; che si trattasse puramente di estendere senza altre considerazioni all'isola di Sardegna e a quella di Sicilia la stessa legge sulla privativa dei tabacchi che vige nelle altre parti del Regno. Ma dovetti fin d'allora sospettare che vi fos-

vero difficoltà delle quali non era possibile il non tenere conto.

Ora poi ho dovuto rendermene ragione anche più accurata di queste difficoltà; così per esempio vi sono (non vorrei sbagliare nei numeri) vi sono, mi pare, all'incirca 150 fabbriche di tabacchi, le une abbastanza importanti, le altre meno nell'isola. Ora dico io, che cosa si fa per queste fabbriche di tabacchi quando si volesse introdurre la privativa? Si indennizzeranno o no; si esproprieranno o non si esproprieranno? Così si possono condannare in certo modo alla rovina completa stabilimenti creati, vietando senz'altro, come fa la nostra legge sulle private, la fabbricazione del tabacco lavorato?

Vi sono ancora altre questioni, quella della coltivazione la quale sotto l'impero di una legge di completa libertà si è discretamente estesa, e quella dello smercio di questo genere. È evidente che per applicare la privativa dei tabacchi all'isola è necessario vedere con quali provvedimenti transitori, e speciali anche si debba procedere in proposito.

Io non nascondo che mi era fermato sopra questo concetto che si potesse lasciare intieramente libera la fabbricazione dei tabacchi nell'isola, cioè a dire la lavorazione del tabacco in foglia; che fosse per avventura anche molto più conveniente e più economico per le finanze lasciare anche libero lo smercio; che semplicemente si fosse imposto un dazio sul tabacco che si introduce nell'isola il quale fosse eguale a quello che si impone sul tabacco importato sul continente, facendo poi una categoria speciale del tabacco non lavorato che nel continente non si può ammettere.

Da questo punto io non nascondo che mi pareva che si potesse giungere ad una conclusione. Rimaneva a studiarsi l'altra questione della coltivazione dei tabacchi; e qui non posso tacere al Senato che ho fatto praticare indagini, ma che i miei studi non sono giunti a compimento, imperocchè in seguito a ciò che è avvenuto sulla fabbricazione, non vorrei proporre un provvedimento il quale poi nella pratica attuazione desse luogo a grandi difficoltà.

Questa è la ragione, per la quale non ho ancora potuto portare davanti al Parlamento un disegno di legge per cui la Sicilia col maggior vantaggio possibile delle Finanze sia parificata per quanto si può alle altre parti del Regno.

Ho creduto dover dare queste spiegazioni perchè l'onorevole Benintendi mi ha interpellato, e perchè mi premeva di sgravare l'Amministrazione delle Finanze da una specie di taccia che egli ha dato alla medesima e non soltanto per conseguenza alle Finanze, ma in certo modo anche al Potere esecutivo che dei provvedimenti finanziari finora si è occupato, cioè che nell'attuare tali provvedimenti ed anche nel proporli si avesse qualche volta riguardo non già all'utile delle Finanze, ma a questioni di popolarità, di municipalismo e a cose simili.

Mi premeva almeno per gli argomenti addotti dall'o-

corevole Senatore Benintendi, d'indicare le ragioni per le quali que' provvedimenti che egli desiderava non hanno ancora potuto venire innanzi al Senato.

Io crederei con questo di aver forse troppo abusato del Senato, e lo pregherei quindi a voler dare il suo voto favorevole al progetto di legge che gli sta innanzi imperocchè, o Signori, quantunque il bilancio del 1865 non sia stato discusso ed approvato dal Parlamento, vuolsi tuttavia notare, come il Senato certamente non ignora, che importanti economie sono state introdotte nel secondo progetto di bilancio presentato alla Camera elettiva.

Vi ha qualche cosa di più, o Signori. La Commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento dai suoi studi era stata indotta a credere che si potesse anche nel bilancio, già notevolmente ridotto, introdurre una diminuzione di spese di circa tre milioni. Il Ministero si è fatto cura di esaminare questa riduzione: alcune di esse spese non ha creduto che fossero ammissibili, altre invece che si sarebbero potuto fare senza compromettere il servizio pubblico; e quindi il Ministero ha accettato l'impegno di fare ancora sul bilancio quelle altre diminuzioni che corrispondono a un dipresso a ciò che la Commissione del bilancio credeva, almeno fino al punto a cui erano giunti i suoi esami, che fossero possibili nello stato attuale della legislatura.

Per tali considerazioni io credo che vorrà il Senato riconoscere, che nella votazione del presente esercizio provvisorio, mentre per una parte non si venne meno ai riguardi di economia e di diminuzione di spese, che nell'attuale condizione nostra finanziaria sono veramente indispensabili, si soddisfa per altra parte ad una necessità di governo in cui veramente si è, cioè dando modo al Governo stesso di amministrare la cosa pubblica fino al termine dell'anno senz'altra votazione di bilanci, imperocchè questa relativamente al 1865 tornerebbe nella condizione attuale delle cose, veramente impossibile.

**Presidente.** Intende parlare di nuovo il Senatore Benintendi?

Senatore Benintendi. Signori. Forse nella precipitazione colla quale ho dovuto parlare non mi sono bene spiegato.

Io quando rimproverava al signor Ministro delle Finanze la quantità dei mandati registrati con riserva, non lo accusava già di violare la lettera della legge, ma lo spirito.

Questi mandati registrati con riserva dovrebbero essere per eccezione rarissima. Se sia un'eccezione rarissima lo dirà lo stesso Ministro delle Finanze.

*Una voce.* Ai voti.

Senatore Benintendi. Se qualcuno vuole andare ai voti, rinunzio alla parola, se non si vuol sentire parlare di finanza...

*Voci.* Parli, parli.

Senatore Benintendi. Il signor Ministro mi ha dato una risposta poco soddisfacente. Io vorrei che in quanto

alle polveri, apertamente e francamente mi dicesse: se questa privativa sarà o no estesa in tutto lo Stato, e se non sarà essa abolita ove esiste, essendo immorale ed ingiusto che alcune provincie sieno privilegiate, altre no.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** È noto a tutti gli onorevoli miei colleghi come nell'occasione dei bilanci ovvero degli esercizi provvisori, che noi con dispiacere comune vi abbiamo sostituiti, sia consuetudine, che tutti i Senatori abbiano diritto di fare quelle richieste ed osservazioni, sia parziali che generali, sull'azienda finanziaria, che stimino opportuno onde essere illuminati e chiariti in sì vasta materia quale si è l'esercizio delle finanze dello Stato.

Io non posso capacitarmi come questo libero esercizio della prerogativa senatoria, sia lasciata intera ed inalterata in oggi a questo consesso!

La brevità del tempo che ha preceduto, dirò meglio l'istantaneità del tempo che ha preceduto la presentazione della relazione della legge, e la repentina sua discussione prova che non v'era tempo di farne un esame qualunque.

Dirò di più, la angustia e pressione, la brevità anche del tempo concesso alla discussione della presente legge, ha tutto l'aspetto di voler chiudere la bocca ai Senatori.

Quale possa essere l'interpretazione che darà il paese a questo modo di procedere, io lo lascio giudicare a chi vuole essere giusto! Io mi riservo il diritto di fare due brevissime interrogazioni al signor Ministro delle Finanze, cioè: A qual somma approssimativa arriveranno le spese nuove non contemplate nelle odierne autorizzazioni, e che avranno cominciamento nell'intervallo lunghissimo dei nove mesi domandati per così detto esercizio provvisorio?

L'altra domanda è di molto minore importanza, ed è che vorrei sapere quale esito abbia avuto il contratto di affitto delle peschiere di Comacchio. Io non sono molto informato in questo argomento: ma ho sentito farsi nel Senato replicate interpellanze su questo contratto; e non avendone mai udito la risposta, io desidererei che fosse chiarita e dissipata anche tale non lieve incertezza, onde avendo noi cognizione più completa di quanto concerne le finanze, possiamo dare a questo esercizio provvisorio o a meglio dire libero e pieno esercizio di nove mesi, quel voto che più ci paia consentaneo alla nostra coscienza. Attenderò quindi una risposta dall'onorevolissimo signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Anzi tutto mi premebbe di fare osservare al Senato, che convengo anche io non debba in generale una discussione di esercizio provvisorio di bilancio farsi in così ristretto tempo; imperocchè è questa appunto l'occasione in cui si do-

vrebbe trattare l'andamento generale della questione finanziaria.

Ma l'onorevole Senatore Martinengo certamente non ignora che questo disegno di legge sarà seguito da più gravi progetti riguardanti anche le finanze; in cui torna evidentemente più opportuna e più acconcia una discussione finanziaria, la quale si potrà fare allora fuori di queste strettezze di tempo. Sotto quest'aspetto fu anche accettato nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che il Senato non vorrà vedere per parte del Ministero una mancanza di riverenza, se si insiste perchè questo progetto di legge sia votato con qualche sollecitudine, perchè fra le altre cose si è al termine del mese.

Vengo ora ad una questione che l'onorevole Senatore Martinengo ha sollevato. Egli mi chiese se fossi in grado di dirgli l'ammontare delle maggiori spese fatte senza essere approvate, credo...

**Senatore Martinengo G.** Volevo accennare, se me lo permette...

**Ministro delle Finanze.** Forse è meglio che si spieghi, perchè non avrò bene inteso.

**Senatore Martinengo G.** Nel primo articolo noi ammettiamo le spese dipendenti da obbligazioni che sono specialmente approvate. Le spese quindi che sorgono nuove, e che non furono approvate nell'esercizio dei futuri nove mesi, non sono ancora dal Parlamento sancite: io domandava perciò quale sarà di queste spese la somma approssimativa.

**Ministro delle Finanze.** Si parla in questa parte dell'articolo 1 della legge riguardante le spese straordinarie, le quali dipendono da obbligazioni, cioè a dire per esempio le spese straordinarie le quali non essendosi prima consumate realmente negli anni precedenti venissero a cadere sull'anno 1865.

Queste sono spese dipendenti da obbligazioni anteriori che si possono fare, a termini anche della legge di contabilità, che sono specialmente approvate come se fossero state votate con legge speciale.

Tali sono le due categorie di spese cui si riferisce il periodo testè letto dall'onorevole Martinengo, periodo, direi, stereotipato il quale si trova sempre in tutti gli esercizi provvisori dei bilanci.

Vengo all'altra questione toccata dall'onorevole Martinengo. Veramente se dovessi dirgli di essere pronto in questo momento a rispondere a quella sua interpellanza, dovrei dire di no, imperocchè mi converrebbe riesaminare quella questione abbastanza complicata.

Posso però dirgli che si fanno gli atti opportuni per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti per la questione indicata dall'onorevole Martinengo. Ma è nata una lite tra chi li deve pagare e chi aveva data la cauzione, trattandosi di vedere se questa sia valida, o no. Ora però l'amministrazione è in perfetta regola, perchè avevo fatto anche prima sollecitazioni a questo riguardo.

Quando poi l'onorevole Martinengo desiderasse maggiori particolari sopra questo argomento, mi riservo solo

il tempo di poter riconoscerò meglio lo stato delle cose. —  
**Senatore Martinengo G.** Appunto.

**Ministro delle Finanze...** ed in seguito di comunicarli, quando presenterò le leggi di finanza che debbono seguire questo medesimo progetto di legge.

**Presidente.** Se non v'ha chi faccia osservazioni, terrò per chiusa la discussione generale.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato per tutto l'anno 1865 a riscuotere le entrate, tasse, ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato del pari che le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate, sulle basi del secondo progetto di bilancio pel 1865, presentato alla Camera. »  
 (Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è obbligato a ridurre la spesa complessiva di detto bilancio di almeno 3 milioni. Una tale economia verrà ripartita sui capitoli dei bilanci dei diversi Ministeri, avuto riguardo alle proposte contenute nelle relazioni della Commissione generale del bilancio, e verrà sancita con reale decreto da approvarsi in Consiglio dei Ministri e da pubblicarsi al più tardi entro il mese di maggio. »

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, relatore.** Relativamente al tenore di quest'art. 2, due furono le osservazioni che occorsero di fare all'Ufficio Centrale, e sulle quali mi credo in obbligo di richiamare l'attenzione del signor Ministro. La prima si riferisce alla forma.

È al tutto inusitato che si inviti un ramo del Parlamento a deliberare sopra una relazione fatta in un altro e non ancora conosciuta, tanto più che tale relazione porta riduzioni di spese maggiori di quelle che si approvano senza che veramente si conosca nè quale sia il tenore di questa relazione, nè si possa ammettere che a questa possa riferirsi un ramo del Parlamento, mentre non venne ancora adottata nemmeno da quello dinanzi al quale venne presentata.

Questa irregolarità di forma è talmente grande, che l'Ufficio Centrale credette dovervisi soffermare.

Egli non ha creduto che nelle strettezze del tempo che rimane prima che debba andare in esecuzione la legge attuale, si dovesse rimandare per tale motivo la legge all'altro ramo del Parlamento; ma non ha nemmeno creduto dover tacere su tale anomalia gravissima, la quale se dovesse costituire un precedente che potesse ripetersi, introdurrebbe una confusione siffatta tra i voti dei due rami del Parlamento, e darebbe luogo a tali contraddizioni, che potrebbe compromettere grandemente l'andamento della cosa pubblica.

Suppongasi infatti che dopo che la relazione fosse adottata non nel ramo del Parlamento dinanzi al quale venne fatta, ma dall'altro, e che venisse poi da quello

cui fu fatta, respinta, vede il Senato a quali gravissime contraddizioni si condurrebbe questo fatto.

In conseguenza l'Ufficio Centrale ha creduto di fare relativamente a questa circostanza le avvertenze opportune.

Un'altra avvertenza fece pure l'ufficio stesso, e questa di maggior rilievo, relativa all'economie che il Ministero dice che farà, ma che il Senato non conosce, perchè non gli si fecero in alcun modo conoscere.

L'Ufficio Centrale ha creduto dover emettere il voto che queste economie non cadano sovra disposizioni organiche di legge per cui possa soffrirne l'andamento del servizio pubblico dello Stato.

Questa raccomandazione è troppo conforme alla necessità dello Stato, perchè lo stesso Ministero non debba fare buona accoglienza alla medesima. Perciò io mi permetto di provocare dal signor Ministro una dichiarazione in proposito la quale possa tranquillare l'Ufficio Centrale ed il Senato.

D'altre questioni particolari io non mi occuperò, perchè desidero che la presente legge venga votata colla maggior sollecitudine; e perchè intendo di riservare a miglior epoca anche le obiezioni che potrebbero riferirsi a qualche parte delle generali osservazioni presentate dal signor Ministro delle Finanze all'esame cioè in cui una più larga discussione del sistema finanziario ora in vigore potrà avere più opportunamente luogo.

Desidero per ora soltanto una spiegazione dal signor Ministro circa alle economie che l'Ufficio Centrale ha espresso il desiderio non cadano su disposizioni organiche in modo da poter compromettere il regolare andamento del servizio dello Stato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Non ho alcuna difficoltà di associarmi colla mia dichiarazione alle parole colle quali l'onorevole Relatore chiudeva il suo discorso, cioè che le economie da farsi non debbano contraddire a leggi organiche e non debbano inceppare l'andamento del pubblico servizio.

Quanto alla prima delle sue osservazioni, cioè che parlando di queste economie, il Ministero abbia usata la frase che desse debbano essere fatte, avuto riguardo alla proposta messa innanzi da una Commissione di un altro ramo del Parlamento, proposta che non è nemmeno in quel ramo conosciuta perchè non venne ancora pubblicata, io non posso dir altro se non questo: che una volta fuori di strada, è difficile il presto tornarvi. (*Harité*)

Anch'io convengo che l'esercizio provvisorio dei bilanci, non è cosa regolare e, come ho detto fin da principio, se vi è uno che desideri ardentemente, e, se mi è lecito di parlare come Ministro di Finanze, che abbia interesse a che ciò non avvenga, certamente sono io; ma una volta che si è nella necessità di ciò fare, siccome nell'altro ramo del Parlamento vi era una Commissione che aveva fatti studii sul bilancio e che aveva

veduto che alcuni milioni si potevano risparmiare, così il Ministero, esaminata tali economie, ha riconosciuto che veramente alcune per circa tre milioni si potevano fare, e non ha per conseguenza esitato ad assumere l'impegno di farle, poi anche per tranquillare, dirò così, i timori degli uni e degli altri, che si volessero portare quest'economie a casaccio.

Di più. Si è detto che si intendeva di attenersi a quelle che risultavano da uno studio fatto da una Commissione parlamentare. Capisco anch'io che la cosa non è regolare; tuttavia spero che il Senato vorrà menar buona quest'espressione, imperocchè essa non significa altro fuorchè l'intendimento di ridurre le spese al possibile; e dal momento che una Commissione parlamentare ha fatto studi in proposito, in queste strettezze di tempo, tanto vale il tenerne conto, ed il trarre partito da tali studi.

Del resto divido pienamente l'avviso dell'onorevole Senatore Farina, cioè non potersi chiedere ad un ramo del Parlamento di approvare studi fatti dall'altro, senza averli sott'occhio.

Senatore **Farina, Relatore.** Io ringrazio il signor Ministro degli schiarimenti che ha dato, e lo prego di considerare che non si è fatto l'osservazione relativa alla forma dell'articolo se non perchè il fatto attuale non potesse servire di precedente per l'avvenire.

**Presidente.** Dopo le spiegazioni che furono date,

non resta che a mettere ai voti l'articolo secondo della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. La sovraimposta pel fondo comune nelle provincie napoletane e siciliane, sarà mantenuta nella misura prefissa dalla legge di perquazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Resta ferma la facoltà accordata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di duecento milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	23

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6).